



**AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL**

**PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE**

DER VOLKSANWALT

IL DIFENSORE CIVICO

1^a RELAZIONE ANNUALE 1985

Gennaio 1986

I N D I C E

PARTE GENERALE

- (1) La legge
- (2) La nomina
- (3) Italia
- (4) Europa
- (5) Informazioni statistiche
- (6) Modalità d'intervento
- (7) Competenza
- (8) Funzionamento dell'ufficio

PARTE SPECIALE

- (1) Segreteria della Giunta provinciale
- (2) Ripartizione I Presidenza della Giunta provinciale.
- (3) Ripartizione II Enti locali
- (4) Ripartizione III Istruzione pubblica ed attività culturali in lingua tedesca e ladina
- (5) Ripartizione IV Lavori pubblici, protezione civile
- (6) Ripartizione V Programmazione economica, coordinamento territoriale ed edilizia economica popolare, ambiente e trasporti
- (7) Ripartizione VI Agricoltura e foreste
- (8) Ripartizione VII Artigianato, industria, commercio e turismo
- (9) Ripartizione VIII Assistenza, previdenza e sanità
- (10) Ripartizione IX Finanze e patrimonio
- (11) Ripartizione X Istruzione pubblica ed attività culturali in lingua italiana
- (12) Amministrazioni speciali
- (13) Problemi al di fuori dell'ambito di competenza
- (14) Proposte concernenti la modifica della legge
- (15) Considerazioni conclusive

P A R T E G E N E R A L E

(1) LA LEGGE

In data 23 febbraio 1983 sotto la presidenza del Signor Presidente e del Signor Vicepresidente del Consiglio Provinciale di Bolzano, Giuseppe Sfondrini, rispettivamente Mathias Ladurner-Parthanes, è stato approvato il disegno di legge no. 291, con 18 voti favorevoli e 5 astensioni.

Ottenuto il visto la legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale ed è entrata in vigore quale legge 9 giugno 1983, no. 15.

Già in precedenza erano state prese delle iniziative per introdurre l'ufficio del difensore civico nella Provincia Autonoma di Bolzano. I consiglieri provinciali, prof. Costalbano Luigi (14.10.82) e Willi Erschbaumer (24.01.83), separatamente, avevano presentato due proposte, le quali probabilmente non sono state accettate perchè non erano state presentate nel momento opportuno. Si credeva allora che l'istituzione imminente del tribunale amministrativo rendesse superflua l'istituzione del difensore civico. Si riteneva che il tribunale amministrativo avrebbe giudicato e trattato in modo migliore i reclami dei cittadini. Esso avrebbe trattato tutti i problemi di natura amministrativa.

In attesa dell'istituzione di questo tribunale, a tuttoggi non ancora avvenuta, è maturata una situazione favorevole all'istituzione dell'ufficio. In Consiglio provinciale la maggioranza dei partiti approvò un progetto di legge che, nella sua prima versione, venne rinviato dal governo. Le competenze del difensore civico si sarebbero estese anche a settori situati al di fuori dell'ambito di competenza della Provincia. La seconda versione è stata approvata in data 23 febbraio 1983 e pubblicata nel giugno dello stesso anno.

La legge regola in 14 articoli l'istituzione, l'attività, la nomina, la durata, gli obblighi, il personale nonché l'aspetto finanziario di questo istituto. I seguenti punti appaiono di notevole importanza:

- il difensore civico ha la sua sede presso l'Amministrazione provinciale,
- i compiti del difensore civico si limitano soprattutto ad iniziative dirette al controllo ed allo snellimento di singoli atti su richiesta degli interessati,
- le modalità da adottarsi dal difensore civico sono regolate dettagliatamente; ciò vale anche per le procedure d'intervento e per gli adempimenti burocratici,
- per la nomina rispettivamente la revoca è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei componenti nel Consiglio provinciale,
- l'attività di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione,
- il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha designato e può essere riconfermato,
- il difensore civico si avvale del personale assegnatogli dalla Giunta provinciale,
- al difensore civico spettano gli stessi emolumenti previsti per i Consiglieri regionali.

Durante la discussione in Consiglio provinciale sono stati evidenziati i vantaggi e gli svantaggi della normativa e non sempre si è giunti ad un accordo.

LANDESÄMTER UND PERSONAL	XXIII - W/a - 1	UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE
-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

LANDESGESETZ vom 9. Juni 1983,
Nr. 15¹⁾
**Volksanwalt der Autonomen Provinz
Bozen-Südtirol**

LEGGE PROVINCIALE 9 giugno 1983,
n. 15¹⁾
**Difensore civico della Provincia di
Bolzano-Alto Adige**

1. (Errichtung) Bei der Landesverwaltung ist das Amt des Volksanwaltes eingerichtet.

Dieses Gesetz regelt die Aufgaben und Befugnisse des Volksanwaltes und den Aufbau seines Amtes sowie das Verfahren für seine Ernennung.

2. (Aufgaben des Volksanwaltes) Aufgabe des Volksanwaltes ist es, auf Antrag der Betroffenen dafür zu sorgen, daß Angelegenheiten oder Verfahren, die vom Land oder von den vom Land beauftragten Körperschaften — mit Ausnahme der Gemeinden und der Verbandskörperschaften, denen die Gemeinden angehören — in die Wege geleitet worden sind, ordnungsgemäß und pünktlich erledigt bzw. abgewickelt werden; was die erwähnten Körperschaften angeht, gilt diese Bestimmung nur für die vom Land übertragenen Aufgaben und Befugnisse: der Volksanwalt hat ferner dem Landeshauptmann allfällige Verzögerungen, Unregelmäßigkeiten und Mängel sowie deren Ursachen mitzuteilen.

Der Volksanwalt arbeitet vollkommen frei und unabhängig.

3. (Vorgangsweise bei Interventionen) Bürger, die eine Angelegenheit bei einem Landesamt oder einer in Art. 2 genannten Körperschaft anhängig haben, sind berechtigt, sich bei diesen Stellen schriftlich über den Stand der Angelegenheit zu erkundigen. Erhalten sie innerhalb von 20 Tagen nach der Anfrage keine Antwort oder ist diese nicht zufriedenstellend, so können sie die Hilfe des Volksanwaltes beantragen.

Der Volksanwalt verständigt die zuständige Verwaltung und ersucht den für den Dienst verantwortlichen Beamten, die Angelegenheit innerhalb von 5 Tagen mit ihm zusammen zu überprüfen. Nach Anhören des verantwortlichen Beamten und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes legt der Volksanwalt die Frist fest, innerhalb welcher der Akt zu erledigen ist; er hat den Landeshauptmann unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.

Wird die Angelegenheit weiter verzögert, benachrichtigt der Volksanwalt nach Ablauf der Frist gemäß vorhergehendem Absatz die zuständige Verwaltung.

Erschwert das zuständige Personal die Arbeit des Volksanwaltes durch Handlungen oder Unterlassungen, kann dieser den zuständigen Organen der Verwaltung, der das Personal angehört, vorschlagen, im Sinne der entsprechenden Dienstord-

1. (Istituzione) È istituito presso la Giunta provinciale l'Ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'Ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

2. (Compiti del difensore civico) Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti o lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente questi ultimi alle funzioni delegate, ad eccezione dei Comuni e degli altri enti di natura associativa di cui i comuni fanno parte, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

Il difensore civico svolge le sue attività in piena libertà ed indipendenza.

3. (Modalità e procedure d'intervento) Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'art. 2 della presente legge, ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta, senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio, di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di 5 giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica, dandone immediata notizia, per conoscenza, al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

¹⁾ kundgemacht im A.B.I. vom 21 Juni 1983, Nr. 32

¹⁾ pubblicata nel B.U. 21 giugno 1983, N. 32

LANDESÄMTER UND PERSONAL	XXIII - W/a - 2	UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE
-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

nung ein Disziplinarverfahren einzuleiten.

Der Volksanwalt ist an das Amtsgeheimnis gebunden.

4. (Auskunftsrecht des Volksanwaltes) Der Volksanwalt kann beim Leiter des von der Untersuchung betroffenen Dienstes der Landesverwaltung oder einer Körperschaft gemäß Art. 2 schriftlich Kopien von Unterlagen anfordern, die er für die Durchführung seiner Aufgaben für nützlich hält.

5. (Bericht des Volksanwaltes) Der Volksanwalt hat dem Landesausschuß jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen, dem er Vorschläge beizufügen hat, wie die Verwaltungstätigkeit wirksamer gestaltet und die Unparteilichkeit der Verwaltung gewährleistet werden kann.

Der Volksanwalt hat eine Abschrift des im vorhergehenden Absatz erwähnten Berichtes dem Präsidenten des Südtiroler Landtages zu übermitteln, der sie an die Landtagsabgeordneten, an die Gemeinden und an die Bezirks- und Talgemeinschaften zur Bekanntmachung sowie an alle, die darum ansuchen, weiterleitet.

6. (Voraussetzung und Ernennung) Der Volksanwalt wird vom Landtag namhaft gemacht und vom Landesausschuß ernannt; die Namhaftmachung erfolgt in geheimer Abstimmung bei einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der Abgeordneten.

Der Volksanwalt muß besondere Kenntnisse und Erfahrung in den Bereichen Recht und Verwaltung haben.

7. (Unvereinbarkeit) Das Amt des Volksanwaltes ist nicht vereinbar mit denen

1. eines Parlamentsmitgliedes, eines Regionalratsmitgliedes, eines Landtagsabgeordneten, eines Gemeinderatsmitgliedes, eines Mitgliedes der Vollversammlung oder des Ausschusses einer Bezirks- oder Talgemeinschaft und der Vollversammlung oder des Verwaltungsrates einer Sanitätseinheit,
2. eines Richters beim Rechnungshof, der für die Überprüfung der Akte der Landesverwaltung zuständig ist, oder eines Verwalters einer öffentlichen Körperschaft oder Anstalt oder eines öffentlichen Betriebes,
3. eines Verwalters einer Körperschaft oder eines Unternehmens mit Beteiligung der öffentlichen Hand oder eines Inhabers, Verwalters oder Leiters eines Unternehmens, einer Körperschaft oder einer Anstalt, die mit dem Land Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsverträge abgeschlossen haben oder die aus irgendeinem Grund vom Land Beihilfen erhalten.

Das Amt des Volksanwaltes ist auch nicht vereinbar mit einer selbständigen oder nichtselbständigen Arbeit, mit einer Handelstätigkeit oder mit der Ausübung eines anderen Berufes.

Liegt einer der in diesem Artikel aufgeführten

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

4. (Diritto d'informazione del difensore civico) Il difensore civico può richiedere per iscritto, al capo del servizio della Provincia o degli enti di cui all'art. 2, interessato dall'indagine, copia degli atti o provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

5. (Relazione del difensore civico) Il difensore civico invia annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Copia della relazione di cui al precedente comma, viene inviata, a cura del difensore civico, al Presidente del Consiglio provinciale, che provvederà a trasmetterla ai Consiglieri, ai Comuni, ai comprensori, per la sua pubblicizzazione, nonché a quanti ne facciano richiesta.

6. (Requisiti e nomina) Il difensore civico è nominato dalla Giunta provinciale, su designazione del Consiglio provinciale, effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica e amministrativa.

7. (Cause di incompatibilità) L'Ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale o di valle e delle unità sanitarie locali;
- 2) magistrato della Corte dei conti, assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, la Giunta provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno 6 mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato.

Unvereinbarkeitsgründe vor, erklärt der Landesausschuß den Amtsverlust des Volksanwaltes.

Beabsichtigt der Volksanwalt, bei den Landtags-, Regionalrats-, Parlaments- oder Senatswahlen zu kandidieren, so hat er mindestens sechs Monate vor dem entsprechenden Wahltermin sein Amt niederzulegen; bei vorzeitiger Auflösung des Landtages oder des Regionalrates, der Abgeordnetenversammlung oder des Senats hat der Volksanwalt, falls er zu kandidieren beabsichtigt, innerhalb von sieben Tagen ab Erlass des Dekretes über die Auflösung sein Amt niederzulegen.

8. (Amtsdauer — Widerruf und Bestimmung über die Namhaftmachung des Nachfolgers) Die Amtszeit des Volksanwaltes entspricht der des Landtages, der ihn namhaft gemacht hat; der Volksanwalt bleibt bis zur Wahl des Landesausschusses durch den neuen Landtag im Amt, nimmt aber seine Aufgaben provisorisch bis zur Ernennung seines Nachfolgers wahr.

Der Landesausschuß kann auf Grund eines entsprechenden Beschlusses des Landtages die Ernennung des Volksanwaltes widerrufen, wenn schwerwiegende Gründe im Zusammenhang mit der Ausübung der Aufgaben des Volksanwaltes vorliegen; der erwähnte Beschluß muß in geheimer Abstimmung mit Stimmenmehrheit von drei Vierteln der Abgeordneten gefaßt werden.

Wird das Amt des Volksanwaltes aus irgendeinem anderen Grund als dem des Ablaufs der Amtszeit frei, hat der Landtagspräsident auf entsprechenden Hinweis des Landeshauptmanns hin die Namhaftmachung des Nachfolgers auf die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung zu setzen.

Der Landesausschuß hat den Nachfolger innerhalb von 30 Tagen nach der Namhaftmachung zu ernennen.

9. (Pflichten des Volksanwaltes) Der Volksanwalt ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen ab seiner Ernennung dem Landesausschuß gegenüber zu erklären,

1. daß keine Gründe der Unvereinbarkeit gemäß Art. 7 vorliegen,
2. daß er die Steuererklärung über alle seine Einkünfte abgegeben hat.

Wird festgestellt, daß die Erklärungen gemäß vorhergehendem Absatz nicht oder nicht wahrheitsgetreu abgegeben worden sind, so enthebt der Landesausschuß den Volksanwalt seines Amtes.

10. (Amtsentschädigung und Spesenvergütung) Dem Volksanwalt stehen für die Dauer seiner Amtszeit die Amtsentschädigung, die Außendienstvergütung und die Vergütung der Reisekosten zu, wie sie für die Regionalratsabgeordneten der Region Trentino-Südtirol vorgesehen sind; die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten des Landeshaushaltes.

11. (Personal) Zur Bewältigung seiner Aufgaben nimmt der Volksanwalt die Mitarbeit des Personals

pato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

8. (Durata — Revoca e disposizioni per la nuova designazione) Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha designato e fino all'elezione della Giunta da parte del nuovo Consiglio e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

La Giunta provinciale, previa deliberazione del Consiglio, assunta a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provinciale, su segnalazione del Presidente della Giunta, provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successiva la nuova designazione.

Entro 30 giorni dalla designazione la Giunta provinciale provvede alla nomina del difensore civico.

9. (Adempimenti del difensore civico) Il difensore civico, entro 30 giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare alla Giunta provinciale:

- 1) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;
- 2) l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte della Giunta provinciale.

10. (Indennità e rimborso) Per la durata dell'incarico al difensore civico spetta, a carico del bilancio della Provincia, l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i Consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.

11. (Personale) Per l'espletamento dei propri compiti il difensore civico si avvale di personale ad esso

LANDESÄMTER UND PERSONAL	XXIII - W/a - 4	UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE
-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

in Anspruch, das ihm vom Landesausschuß zugewiesen wird.

Die Höchstzahl des genannten Personals wird mit Beschluß des Landesausschusses auf Grund der tatsächlichen Erfordernisse und nach Anhören des Volksanwaltes festgelegt.

12. (Übergangsbestimmung) Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes bleibt der Volksanwalt, der vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode ernannt wird, in der dieses Gesetz in Kraft tritt, auch für die Dauer der darauffolgenden Gesetzgebungsperiode im Amt.

13. Die mit der Durchführung von Art. 10 dieses Gesetzes verbundene Ausgabe — sie wird auf 20 Millionen Lire zu Lasten des Haushaltsjahres 1983 geschätzt — wird durch entsprechende Verminderung der Bereitstellung gedeckt, die in Kap. 12130 des Ausgabenvoranschlags für das laufende Haushaltsjahr eingetragen ist.

Was die folgenden Haushaltsjahre angeht, werden die Mittel jährlich mit dem Finanzgesetz bereitgestellt, wobei die in Sektion „Unteilbare Lasten“, Sektor „Nicht zugeteilte Ausgaben“, des mehrjährigen Haushaltes des Landes 1983-1985 verfügbaren Mittel verwendet werden.

14. Im Ausgabenvoranschlag für das Finanzjahr 1983 sind folgende Änderungen sowohl im Kompetenzteil als auch im Kassenteil eingeführt:

neu eingeführt (Kodizes: 1.2 — 1.4)

Kap. 12133 — Amtsentschädigung, Außendienstvergütung und Vergütung der Reisekosten zugunsten des Volksanwaltes (Art. 10 dieses Gesetzes) 20.000.000 Lire

Verminderung:

Kap. 12130 — Entschädigung und Spesenrückvergütungen an das beauftragte Personal, einschließlich der Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge 20.000.000 Lire

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

assegnato dalla Giunta provinciale.

I limiti massimi concernenti tale personale sono fissati con deliberazione della Giunta stessa, sulla base delle effettive esigenze e sentito in merito il difensore civico.

12. (Norma transitoria) Nella prima applicazione della presente legge il difensore civico, che sia nominato prima della fine della legislatura nella quale entra in vigore la legge stessa, rimane in carica anche per la durata della legislatura successiva.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 10 della presente legge, valutati in lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 12130 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

Per gli esercizi finanziari successivi sarà provveduto mediante appositi stanziamenti nel bilancio di previsione annuale, utilizzando le disponibilità indicate alla sezione „oneri non ripartibili“, settore „spese non attribuite“, del bilancio pluriennale 1983-1985 della Provincia.

14. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

di nuova istituzione (codici: 1.2 — 1.4)

Cap. 12133 — Indennità di carica, indennità di missione e rimborso spese di viaggio al difensore civico (art. 10 della legge) 20.000.000 Lire

in diminuzione:

Cap. 12130 — Compensi e rimborsi spese al personale incaricato, compresi oneri previdenziali e assistenziali 20.000.000 Lire

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L'applicazione della legge

In base alle attività svolte durante il 1985 si possono fornire alcune indicazioni pratiche sull'esperienza e sulle proposte del difensore civico al fine di rendere più efficiente il suo lavoro.

In Consiglio provinciale è stata criticata la subordinazione di quest'ufficio all'esecutivo. In questo modo diventerebbe più difficoltoso il contatto con i componenti del Consiglio provinciale.

Si deve dichiarare senza preconcetti che finora da parte dell'Amministrazione provinciale non è stata operata alcuna influenza sull'attività del difensore civico, il quale lavora in maniera assolutamente libera. La sua appartenenza alla Giunta provinciale, se mai, facilita la costruzione di un contatto più diretto con i funzionari. Va sottolineato che in linea di massima i funzionari rispondono immediatamente a telefonate dirette o richieste scritte fornendo le risposte senza esitazioni.

L'appartenenza dell'ufficio del difensore civico all'Amministrazione provinciale non appare, quindi, negativa; i problemi, invece, sorgono soprattutto in riguardo ai limiti posti al lavoro e riguardo alla procedura. In base all'attuale legge l'intervento del difensore civico è permesso soltanto se richiesto dagli interessati; la procedura d'intervento è stabilita dall'articolo 3 che, teoricamente, esclude l'intervento, se prima l'interessato non ha presentato una richiesta scritta all'ufficio competente. Qualora l'istanza abbia ricevuto risposta entro 20 giorni, l'intervento del difensore civico è escluso.

Sapendo quali persone si presentano all'ufficio si auspica una modifica della legge rivolta a permettere a chiunque abbia problemi con l'Amministrazione provinciale di rivolgersi al difensore civico in forma scritta, orale o anche per telefono, dando facoltà allo stesso difensore di richiedere necessarie informazioni in maniera informale. La procedura prevista, che ha un carattere strettamente burocratico, è giustificata solamente nel caso in cui sussistano casi gravi che potrebbero richiedere procedimenti disciplinari. Considerando che nella maggior parte dei casi sono richieste semplici informazioni, sarebbe opportuno rendere più facile l'accesso, cosa che del resto viene già praticata anche se questo comportamento non è conforme alla legge.

Tutti i problemi trattati sono connessi con delle problematiche specialistiche e giuridiche; ciò vale soprattutto per il settore urbanistico. Nel caso in cui il competente ufficio di settore (o addirittura l'ufficio legale) non voglia modificare la sua posizione su un caso nonostante l'intervento del difensore civico in quanto convinto della validità dei suoi argomenti, il difensore civico dovrebbe essere autorizzato a chiedere il parere di esperti esterni all'amministrazione al fine di ravvivare nuovamente la discussione e giungere ad un compromesso accettabile anche dalla Corte dei Conti. In questo modo potrebbero essere eliminate senza acrimonia numerose controversie giuridiche.

Un'ulteriore difetto per lo svolgimento del lavoro è costituito dal fatto che il difensore civico non è presente quando gli organi collegiali deliberano sulle questioni di loro competenza. Sarebbe opportuno che in questi casi il difensore civico fosse presente e potesse sostenere oralmente la sua posizione, senza comunque essere presente al momento della decisione vera e propria. Attualmente viene solamente data lettura di una presa di posizione scritta spesso insufficiente.

Non è stato preso ancora alcun provvedimento atto a costruire e curare in maniera sistematica il contatto con i membri del Consiglio provinciale. Questa carenza dipende soprattutto dall'esiguità d'organico dell'ufficio. Questa esigenza è senz'altro da considerare.

A suo tempo il Consiglio provinciale aveva espresso delle riserve sulla norma che prevede l'intervento del difensore civico solo su richiesta degli interessati. Si tratta di un notevole handicap per il lavoro del difensore civico.

Pur essendo noti al difensore civico dei casi anche importanti, questi non possono essere trattati perchè non gli sono stati esposti. Ad esempio, si sentono spesso delle lamentele sui lunghi tempi di attesa nella sanità. Il difensore civico non può interessarsene se non gli viene esposto un caso concreto.

Inoltre, esaminando la legge provinciale si nota che le competenze del difensore civico si limitano al controllo della regolarità e tempestività di una procedura. Può verificarsi che durante la trattazione di un atto avvenga una specie di controllo, come ad esempio nel calcolo dei punti per ottenere una sovvenzione. Ciò non può essere comunque inteso come un' "ispezione", la quale al momento attuale spetta solo all'Amministrazione provinciale. Si è

ad esempio constatato che alcuni atti sono stati trattati lentamente perchè ciò era previsto dalla procedura. Quando si era dell'opinione che queste cose dovevano essere corrette, se ne informava il Presidente della Giunta provinciale. L'attuale legge ed in particolare l'esiguità dell'organico non permettono un controllo più efficace.

Il difensore civico ha criticato anche la mancanza di criteri nella concessione di contributi. Sarebbe auspicabile che l'Amministrazione provinciale stabilisse con apposite delibere, tali criteri che dovrebbero mantenere la loro validità per un certo periodo di tempo al fine di permettere al cittadino di fare anche programmi a lunga scadenza e di dargli la possibilità di conoscere fin dall'inizio di quale possibilità di agevolazione può usufruire. E' questione controversa se si possa attribuire al difensore civico competenze di questo tipo, in quanto così interverrebbe nell'Amministrazione attiva.

Sia concessa un'ulteriore considerazione sulla legge:

Il difensore civico non ha alcuna facoltà decisionale. Egli non può riaprire procedimenti conclusi. Può solo intervenire in procedimenti in corso per garantirne uno svolgimento corretto e tempestivo. Può fare delle proposte ma la relativa decisione spetta agli organi previsti dallo Statuto.

(2) LA NOMINA

In seguito all'approvazione della legge provinciale 9 giugno 1983, no. 15, che prevedeva l'istituzione dell'ufficio del difensore civico presso la Giunta provinciale, trascorse ancora diverso tempo prima che avvenisse la nomina e l'istituzione dell'ufficio.

In data 15 gennaio 1985 il Consiglio provinciale ha designato quale difensore civico il presidente in carica della Fiera di Bolzano, dott. Heinrich Steger. La designazione è avvenuta in conformità all'articolo 6 di suddetta legge. Con deliberazione no. 749, del 18 febbraio 1985, la Giunta Provinciale ha nominato il difensore civico.

In data 1 aprile 1985 il sottoscritto, dimessosi da tutti gli uffici incompatibili con l'attività di difensore civico e ottenuta la disponibilità di personale e di locali in via Raiffeisen no. 2, ha potuto dare inizio all'attività pratica.

(3) ITALIA

In Italia il primo difensore civico è stato nominato per la Regione Toscana nel 1975. Fino ad oggi sono 12 le Regioni rispettivamente Provincie Autonome che dispongono di un difensore civico. In un' ulteriore Regione esistono i presupposti legislativi ma non è ancora avvenuta la nomina. Anche il Comune di Parma dispone di un difensore civico.

Nelle relazioni disponibili viene sempre constatata la presenza di problematiche simili a quelle elevate in occasione del dibattito in Consiglio provinciale:

- l'appartenenza al potere esecutivo o al potere legislativo,
- i compiti e le modalità d'intervento,
- le competenze,
- la durata e la conferma in carica.

Nel resto d'Italia i difensori civici hanno sede presso il potere legislativo, mentre in Provincia di Bolzano l'ufficio è istituito presso la Giunta Provinciale. Nella maggioranza delle Regioni spettano compiti simili a quelli previsti in Provincia di Bolzano.

In linea di principio il difensore civico è costretto ad assumere un ruolo passivo. Esistono eccezioni, come ad esempio in Piemonte, dove il difensore civico può prendere delle iniziative proprie anche senza essere stato adito da un cittadino. Anche nella Regione Friuli-Venezia-Giulia le competenze del difensore civico sono più ampie, in quanto (art. 8, 3° comma) può procedere d'ufficio su questioni che in qualche modo siano d'interesse collettivo.

Come già osservato dal Governo nel rinvio della prima legge provinciale, le competenze del difensore civico non possono oltrepassare l'ambito di competenze del relativo legislatore. Anche nelle leggi regionali è presente questa regola. Il difensore civico non ha alcuna competenza rispetto ai Comuni, agli enti da essi dipendenti ed agli uffici statali.

La Regione Toscana in una seconda legge ha attribuito al difensore civico nuove competenze nel settore della sanità. Nelle Provincie di Bolzano e di Trento la materia sanitaria è di competenza provinciale ed è stata delegata alle Unità sanitarie locali, da ciò ne risulta che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito di competenza del difensore civico, nel senso che fa parte dei settori previsti dall'art. 2 della legge provinciale 15/83.

Si nota inoltre che in Liguria, nella Toscana e nel Lazio l'istituzione del difensore civico è stabilita dallo Statuto della Regione, mentre le altre Regioni hanno istituito gli uffici con una semplice legge ordinaria.

Normalmente la durata in carica corrisponde alla durata della legislatura. La durata in carica triennale costituisce un'eccezione. In alcune Regioni il difensore civico può essere nominato per un periodo solo; in altre può essere riconfermato una seconda volta, mentre in altre ancora, come in Provincia di Bolzano, non è prevista alcuna limitazione.

Nel frattempo sono stati presentati in Parlamento diversi disegni di legge relativi alla regolamentazione della materia. Le differenze sostanziali fra i diversi progetti riguardano il tipo di organizzazione e l'ambito dei compiti. Uno di questi progetti di legge è inteso a creare un ufficio centrale a Roma, la cui competenza si estenderebbe a tutti i settori dello Stato e degli enti locali. Anche un altro progetto prevede l'istituzione di un ufficio centrale a Roma il cui ambito d'intervento si limiterebbe però alle competenze degli enti locali.

Il progetto di legge proposto alla discussione del Parlamento dal Consiglio regionale del Piemonte prevede, invece, un ufficio decentralizzato per ogni singola Regione. Il difensore civico viene nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del rispettivo Consiglio regionale; le sue competenze si estendono a tutti gli uffici ed istituzioni pubbliche.

Si nota, quindi, che in Italia l'istituzione del difensore civico ha raggiunto una certa importanza. Esistono ancora diversi orientamenti e si ricercano altre soluzioni nell'interesse del cittadino, anche se non si è ancora al livello del paese modello Svezia, dove il difensore civico è addirittura autorizzato ad influire sull'ordine giudiziario o sul settore militare.

UFFICI DEL DIFENSORE CIVICO IN ITALIA

TOSCANA	Dr. Italo DE VITO Via Ricasoli, 21	FIRENZE
LIGURIA	(deceduto) Via E. de Amicis, 2	GENOVA
CAMPANIA	(deceduto) Palazzo Reale	NAPOLI
UMBRIA	Dr. Giuseppe GORKI FORNARI Piazza Italia, 1	PERUGIA
LOMBARDIA	Dr. Mario TRIMARCHI Via Ugo Bassi, 2	MILANO
LAZIO	Dr. Gaetano VETRANO Piazza SS. Apostoli, 73	ROMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Dr. Mattia CAUFIN Via F. Filzi, 21/1	TRIESTE
PUGLIA	(non ancora nominato)	
MARCHE	Dr. Maurizio MARINI Via Leopardi, 9	ANCONA
PIEMONTE	Dr. Vittorio DE MARTINO Via Alfieri, 15	TORINO
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Dr. Enrico BOLOGNANI Piazza Dante	TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	Dr. Heinold STEGER Via Raiffeisen, 2	BOLZANO
EMILIA-ROMAGNA	Dr. Carlo FALQUI MASSIDDA Via Malvasia, 4	BOLOGNA
CALABRIA	(non ancora nominato)	
PARMA (comune)	Ing. Pilade CORINI Palazzo Mun.in Stada Reppubbl.1/a	PARMA

(4) IL DIFENSORE CIVICO IN EUROPA

La Svezia è stata la culla del difensore civico, ivi chiamato ombudsman. L'ombudsman rappresenta la persona cui ci si può affidare, affinché questi risolva dei problemi.

Le competenze dell'ombudsman sono molto estese qualora ne venga richiesto o noti una carenza o un disagio. E' autorizzato ad intervenire d'ufficio. Come già accennato egli può persino influire sull'ordine giudiziario, provvedendo ad una rapida trattazione delle cause e può persino sollecitare la Corte a rivedere sentenze già emanate.

La Finlandia si è adeguata alla Svezia.

Più a Sud la situazione è completamente differente. In Danimarca e Norvegia l'ombudsman detiene meno competenze in quanto non può influire né sull'ordine giudiziario né sul settore militare.

In Germania non esiste l'ombudsman. Il cosiddetto "Wehrbeauftragter" è una figura simile, ma può agire solamente all'interno dell'amministrazione militare.

In Austria il difensore civico può intervenire nell'ambito di competenza dell'amministrazione civile dello Stato. I Länder hanno facoltà di utilizzare quest'istituzione oppure possono istituire essi stessi l'ufficio del difensore civico. Inoltre è previsto un difensore civico in diversi settori privati specialmente nel settore dei mass media.

In Francia è il "mediateur" che, come già dice il nome, cerca di mediare fra la burocrazia e il cittadino.

Per quanto ci è noto, quest'istituzione esiste anche in Irlanda, Olanda, Portogallo, Svizzera, Inghilterra nonché in una serie di paesi extraeuropei, quali l'Australia, il Canada, le isole Figi, il Gana, Israele, la Giamaica, il Nepal, la Nuova Zelanda, la Nigeria, le isole Solomon, la Nuova Guinea, Sri Lanka, la Tanzania, gli Stati Uniti e lo Zimbabwe.

(5) INFORMAZIONI STATISTICHE

Nel 1985 si sono registrati complessivamente 491 casi che comunque non sempre ricadevano nell'ambito di competenza del difensore civico. Spesso i casi esposti riguardavano l'Amministrazione statale, i Comuni o questioni private. Ogniqualevolta sia stato possibile fornire una qualche informazione o svolgere un'attività questi casi sono stati trattati.

La procedura prevista dall'art. 3 è stata seguita nella minima parte dei casi in quanto di solito è stato possibile risolvere i problemi con una semplice telefonata all'ufficio competente. D'altronde spesso si trattava di questioni che i cittadini avevano proposto agli uffici competenti da ormai lunghissimo tempo, tanto che la stretta osservanza della procedura avrebbe costituito un ulteriore appesantimento, mentre gli interessati si attendevano un intervento veloce e non burocratico.

Inoltre è molto difficile distinguere un caso di intervento da un caso di informazione e consulenza. Di solito sono presenti entrambi gli elementi.

Per l'espletamento dei suoi compiti il difensore civico si trova nel suo ufficio in quattro giorni nella settimana durante il normale orario d'ufficio.

Ogni mercoledì, invece, si sono svolte udienze nei maggiori centri della Provincia di Bolzano; il primo e terzo mercoledì del mese a Brunico, Bressanone e Vipiteno ed il secondo e quarto mercoledì a Merano e Silandro. In totale nel 1985 si è trattato di 28 giornate d'udienza, delle quali 14 si sono tenute nella parte occidentale e 14 nella parte orientale della Provincia.

Normalmente queste consultazioni sono avvenute negli uffici periferici della Provincia. A Bressanone e Silandro si sono svolte invece negli uffici della comunità di valle, nel qual caso è stato generosamente esaudito il desiderio del difensore civico di potervici lavorare; di un tanto si porge un particolare ringraziamento.

In data 4 aprile, il difensore civico ha partecipato ad una conferenza stampa nella quale è stata resa nota l'attività iniziata.

Dal 10 al 12 aprile 1985, all'Università di Innsbruck, si è svolto un convegno scientifico sulla tutela del cittadino organizzato dall'accademia europea degli ombudsman, cui il difensore civico ha partecipato.

In data 9 maggio 1985 il difensore civico si è recato a Firenze, città che ospita il primo difensore civico nominato in Italia, per informarsi sull'organizzazione del suo ufficio.

In data 14 maggio 1985, a Meransen, si è svolto un convegno del KVV, durante il quale il difensore civico ha riferito sui compiti del suo ufficio.

A Prags, Merano e Dobbiaco il difensore civico ha eseguito alcune ispezioni, al fine di farsi una visione concreta dei casi proposti.

In data 18 e 19 ottobre si è svolto un convegno sul "difensore civico" organizzato dal Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, nell'ambito del quale si è discusso specialmente della posizione costituzionale di questa figura in Italia.

La signorina Irene Hell, studentessa presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna si è occupata dell'istituzione del difensore civico, con particolare riguardo alla sua attività in Provincia di Bolzano.

Ha ricevuto tutte le possibili informazioni sul lavoro svolto nel primo anno e sulle diverse problematiche. In special modo la signorina Hell si è occupata della procedura e della trattazione dei casi, come risulta del resto dal lavoro allegato che costituisce parte integrante di questa relazione.

"LAVORO SEMINARIALE SUL DIFENSORE CIVICO"

I. P A R T E : INTRODUZIONE

- (a) definizione dell'istituto dell'Ombudsman
- (b) trattamento storico dell'istituto
- (c) esperienza nei diversi paesi

II. P A R T E : IL DIFENSORE CIVICO IN ITALIA

- (a) proposta per l'istituzione su livello nazionale
- (b) il difensore civico in ambito territoriale
(regione e provincia)
- (c) il difensore civico nella Provincia di Bolzano

III. P A R T E : APPENDICE

legge prov. 9 giugno 1983, no. 15

I. P A R T E :

(a) L'ombudsman, così è chiamato in Scandinavia il difensore civico, è un alto funzionario indipendente, collegato alla rappresentanza politica nazionale (parlamento), posto a servizio del cittadino che si sente leso dall'inerzia della Pubblica Amministrazione e dai suoi comportamenti attivi illegittimi o inopportuni.

A tal fine gli sono attribuite funzioni ispettive nei confronti delle amministrazioni dipendenti dall'esecutivo, alle quali rivolge delle raccomandazioni nel caso in cui l'istanza si riveli fondata.

(b) L'ombudsman è nato agli inizi del secolo scorso in Scandinavia, come soluzione originale del costituzionalismo e ha avuto, a partire dagli anni '60, un processo di diffusione in tutto il mondo, dapprima nei paesi anglosassoni fino a quelli del Terzo Mondo. Ogni paese adottando l'istituto ha approvato delle varianti per renderlo conforme alle proprie strutture costituzionali ed amministrative e conseguentemente l'ombudsman oggi si istituisce nei modi più svariati.

L'istituto dell'ombudsman fu previsto per la prima volta, in concomitanza con l'inizio del processo di limitazione dell'assolutismo regio, nella Costituzione svedese nel 1809, imperniata sul reciproco controllo fra Re e Parlamento.

A quest'ultimo fu attribuito il potere di designare un giurista di provata esperienza in qualità di commissario del RIKSDAG (parlamento svedese), dal quale gli fu affidato l'incarico di controllare l'osservanza delle leggi da parte dei tribunali, dei pubblici funzionari, nonché di citare in giudizio coloro che avessero commesso atti illeciti o non avessero adempiuto in maniera convincente ai doveri del loro ufficio. In un primo momento prevalse l'aspetto del controllo costituzionale, successivamente, con l'affermarsi del regime parlamentare nella seconda metà dell'800, il ruolo politico - istituzionale dell'ombudsman si è offuscato per far posto al ruolo di garante della corretta applicazione della legge da parte dell'amministrazione a tutela dei cittadini. Da questo sviluppo scaturisce la duplice possibilità dell'ombudsman, da una parte possono rivolgersi a lui i singoli cittadini e dall'altra può effettuare di propria iniziativa controlli sull'amministrazione.

(c) All'inizio di questo secolo in Svezia fu attuata una riforma che moltiplicò l'istituto, e ad ognuno di questi fu attribuita una specifica competenza; il primo ad essere sottratto alle competenze generali fu nel 1915 il MILITIEOMBUDSMAN, che controlla il settore relativo all'amministrazione militare. Una seconda riforma nel 1967 confermò questo sviluppo di settorializzazione e oggi in Svezia coesistono più ombudsmen con diverse sfere di competenza:

l'ombudsman per l'antitrust, per la stampa, per la tutela del consumatore e così via.

Come già accennato l'ombudsman ha conosciuto un processo di diffusione che ha interessato la maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale. I primi ad accogliere l'istituto furono i Paesi di lingua e tradizione scandinava, più immediatamente sensibili all'influenza dell'esperienza svedese.

Dalla Scandinavia ci giungono due modelli, quello svedese - finlandico e quello danese - norvegese. L'ombudsman non ha mai poteri di annullamento, revoca o modificazione, quello svedese però può rivolgere sia all'autorità amministrativa sia a quella giurisdiziale l'invito di riesaminare, modificare o annullare un atto emanato. In Finlandia con l'entrata in vigore della costituzione nel 1919 fu istituito l'ombudsman con il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge, competenza simile a quella svedese, non è però riuscito ad instaurare un rapporto sufficientemente solido, come era invece accaduto per l'ombudsman svedese. In Danimarca la problematica sull'istituzione dell'ombudsman si pose fin dall'inizio in stretta connessione col problema di assicurare una maggior tutela dei cittadini di fronte agli errori e alle negligenze della Pubblica Amministrazione, impegno giustificato considerando che in Danimarca le controversie con la Pubblica Amministrazione sono essenzialmente affidate ai tribunali ordinari.

A differenza della Svezia e della Finlandia è invece esclusa dal controllo dell'ombudsman l'attività dei giudici, sia amministrativa che giurisdiziale e ciò in ragione di una concezione rigorosa del principio d'indipendenza della magistratura.

Una certa originalità rappresenta la Norvegia con la figura dell'ombudsman per gli affari militari, organo collegiale (differisce in questo dal Militieombudsman svedese), composto da 7 membri, che si pone come seconda istanza per il personale militare,

per tutelare i loro diritti civili, ma può essere adito anche in un'unica istanza dagli obiettori di coscienza e dai militari di leva per una serie di questioni.

Un istituto ispirato in certa misura agli ombudsmen per gli affari degli ordinamenti svedese e norvegese è stato introdotto nella Repubblica Federale Tedesca, si tratta del Commissario parlamentare alle forze armate (*Wehrbeauftragter des Bundestages*), istituito per rispondere ad esigenze inerenti alla ricostruzione delle forze armate federali e successivamente anche al rispetto delle regole di comportamento democratico nell'ordinamento interno delle forze armate (*Innere Führung*).

Anche i paesi anglosassoni però furono sensibili all'introduzione dell'ombudsman perchè si manifestarono problemi analoghi alla Scandinavia, cioè la carenza di un organico sistema di giustizia amministrativa concorrente con la giustizia ordinaria.

La Gran Bretagna accogliendo l'ombudsman ha effettuato delle modifiche per renderlo conforme al proprio sistema, il nuovo istituto viene chiamato **PARLAMENTARY COMMISSIONER**.

La Francia, paese con un sistema di giustizia amministrativa assai evoluto, ha adottato l'ombudsman chiamandolo **MEDIATEUR**, e modificando l'istituto nelle sue parti essenziali per la Scandinavia. Il mediateur ha dei legami rafforzati con il governo ed indeboliti con il parlamento e viene meno quella caratteristica d'indipendenza dell'ombudsman originale.

Maggiormente ispirati agli ombudsmen scandinavi sembrano gli istituti introdotti in numerosi paesi dell'Europa occidentale nella seconda metà degli anni '70, che pur trasformando in parte il ruolo, hanno mantenuto uno degli aspetti più importanti dell'ombudsman scandinavo, cioè la possibilità per tutti i cittadini di rivolgersi direttamente ad esso, così sono organizzati l'ombudsman in Irlanda ed anche il parliamentary commissioner della Gran Bretagna, il quale però ha una competenza limitata e gli sono esclusi numerosi settori.

Anche in Austria l'ombudsman è accessibile al cittadino e si è posto il problema di sottoporre al suo controllo delle amministrazioni di diverso livello (federale - statale - locale). La **VOLKSANWALTSCHAFT** (avvocatura del popolo) composta da tre membri, ciascuno dei quali è responsabile per un settore dell'amministrazione a livello federale; le assemblee legislative delle singole Regioni (*Bundesländer*) possono poi deliberare che la competenza

dell'istituto venga estesa anche alle amministrazioni dei Länder. Questo rappresenta indubbi vantaggi per il cittadino, il quale in un sistema di contrapposizione di istituti ai due livelli (statale e federale), potrebbe trovarsi in difficoltà nell'individuare l'organo a cui rivolgersi.

Una certa aderenza ai modelli scandinavi non è tuttavia riscontrabile solamente negli organismi adottati in paesi come l'Austria e l'Irlanda, che a quelli scandinavi sono simili, almeno per quanto concerne la dimensione del territorio ed il numero limitato della popolazione, ma anche la Spagna ed il Portogallo, paesi da poco approdati alla democrazia, hanno istituito degli ombudsmen.

Il PROVEDOR DE JUSTICIA (Portogallo) ed il DEFENSOR DEL PUEBLO (Spagna) sono contemplati nelle Costituzioni; il primo fra i principi generali, il secondo fra le disposizioni sulle garanzie delle libertà e dei diritti fondamentali.

Il Portogallo rappresenta una peculiarità per quanto concerne le competenze del provedor de justicia; si tratta della possibilità di adire, su ricorso dei cittadini, il Tribunale Costituzionale per chiedere che venga dichiarato l'incostituzionalità di una legge approvata dal parlamento (controllo sulla costituzionalità della legge).

II. P A R T E :

(a) Anche in Italia a partire dalla seconda metà degli anni '60 si sviluppò un'ampia discussione, sia nell'ambito della dottrina che nel mondo politico, sull'opportunità e sulla possibilità di introdurre anche nel nostro ordinamento un istituto assimilabile all'ombudsman.

Circa l'utilità dell'istituto si manifestarono subito delle tendenze scettiche, dovute, sia alla mancanza delle condizioni che hanno favorito il successo in Scandinavia (popolazione omogenea, superficie territoriale ristretta ecc.), sia alle possibili invasioni di competenze nei confronti dei preesistenti mezzi amministrativi e giurisdizionali di tutela del cittadino. Circa la possibilità di introdurre l'istituto si ricorreva all'art. 97 cost., laddove prevede che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Furono presentati diverse proposte e disegni di legge, come per esempio, d'iniziativa di un Consiglio regionale (27 aprile 1985 - istituzione del difensore civico d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte), di gruppi parlamentari (9 agosto 1983 - norme per l'istituzione del difensore civico nelle regioni, nei comuni, nelle provincie e nelle USL, d'iniziativa del MSI-DN), (26 febbraio 1985 - istituzione del difensore civico d'iniziativa del PLI), (7 marzo 1985 l'istituzione del difensore civico d'iniziativa del senatore Malagodi Giovanni - PLI). Tutte queste iniziative però non giunsero finora ad apprezzabili risultati. La discussione ha perso vivacità e solo recentemente si osserva una ripresa d'interesse dovuta alle esperienze realizzate in ambito regionale.

La maggior parte della dottrina tuttavia ritenne compatibile l'istituto dell'ombudsman con il sistema italiano. A favore dell'introduzione si individuavano ragioni diverse: da una parte si evidenziava la carenza di adeguati strumenti ispettivi e di vigilanza sulla Pubblica Amministrazione del parlamento e dall'altra si insisteva sull'opportunità di fornire al cittadino uno strumento di tutela dei suoi interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Affrontando il problema dell'inserimento dell'istituto nell'ordinamento italiano la maggior parte della dottrina e delle forze politiche interessate ritenne impraticabile la revisione costituzionale e prospettarono la creazione dell'istituto nel

senso della legge ordinaria. Questa soluzione permetterebbe anche un'estensione graduale delle competenze del difensore civico, basata sulle prime esperienze realizzate. Parallelamente a questa discussione sull'introduzione del difensore civico a livello nazionale, si era affrontato anche la questione in ambito territoriale, soprattutto a livello regionale, considerando le regioni nel loro ruolo di autonomie locali nel sistema nazionale.

(b) Ha trovato consenso ed anche attuazione pratica l'istituto del difensore civico a livello regionale; alcune regioni lo hanno accolto nella propria organizzazione amministrativa: la Toscana (1974), la Liguria (1974), la Campania (1978), l'Umbria (1979), la Lombardia (1980), il Lazio (1980), le Marche (1981) ed il Piemonte (1981) e successivamente anche il Friuli, la Puglia, l'Emilia Romagna, la Calabria, le provincie di Trento e di Bolzano (1983) ed infine la città di Parma. In Toscana, nel Lazio ed in Liguria il difensore civico è previsto statutariamente, le altre regioni hanno provveduto ad istituirlo con legge regionale. Questa diffusione del difensore civico è avvenuta soprattutto per imitazione, le varie leggi regionali si sono sempre sostanzialmente ispirate al modello adottato dalla prima regione che ne aveva deciso l'istituzione, che è la Toscana, ad anche se ogni regione si sforza ad introdurre delle novità, queste finora non hanno mai rappresentato delle vere e proprie alternative.

La maggior parte delle leggi istituite prevede che il difensore civico sia nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione a maggioranza qualificata del Consiglio regionale in modo da garantire l'indipendenza rispetto alla maggioranza consiliare di cui è espressione la Giunta.

Solamente il Lazio non prevede il decreto presidenziale di nomina stabilendo che il difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza dei 3/4; nelle altre Regioni la maggioranza richiesta è dei 2/3, prevedendosi in alcune (Marche, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Lazio) la maggioranza assoluta alla 4° votazione.

Le leggi più recenti insistono particolarmente nell'affermare l'indipendenza e la neutralità politica del difensore civico. Un ulteriore strumento predisposto dalle leggi a garanzia dell'obiettività e della libertà di giudizio del difensore civico è poi costituito dall'ampia casistica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Quanto ai requisiti positivi per l'eleggi-

bilità per alcune leggi è sufficiente l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, altre esigono che si tratti di persone le quali abbiano una peculiare competenza giuridica amministrativa ed al tempo stesso offrano garanzia di indipendenza, obbiettività e serenità di giudizio. Generalmente il periodo di durata in carica coincide con quello della legislatura. In alcuni regioni è esclusa la possibilità di riconferma mentre in altre può essere rieletto per una o più volte.

L'incarico del difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio della funzione ed il provvedimento viene adottato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. L'uniformità della normativa regionale sul difensore civico viene meno quando si tratta di delimitare la competenza: nel graduale passaggio dalla prima legge - quella toscana - alle altre non si può infatti fare a meno di rilevare un progressivo ampliamento delle competenze dell'istituto, dovute essenzialmente alla recezione delle proposte formulate dal difensore civico toscano, sulla base delle sue esperienze.

Tuttavia già nell'ambito del primo gruppo di regioni che, subito dopo la Toscana, hanno introdotto l'istituto, la legge ligure ha provveduto ad attribuire più ampi poteri al difensore civico consentendogli da un lato, di intervenire d'ufficio qualora nel corso dell'esame di una pratica rilevi che pratiche similari di altri interessati si trovino in identiche situazioni e d'altro canto, di accertare di propria iniziativa eventuali disfunzioni degli uffici nei loro rapporti con i cittadini, segnalando agli organi statuari della regione i ritardi e le irregolarità riscontrate.

Una pluralità di regioni, ad eccezione della Liguria e del Piemonte, hanno esteso la casistica dei soggetti che possono adire il difensore civico legittimando la richiesta di intervento da parte di una pluralità di cittadini, di enti e formazioni sociali di un'associazione o un ente, di chiunque vi abbia interesse. Nella maggior parte delle regioni (salvo il Lazio) il campo di intervento si estende oltre che all'amministrazione regionale e agli enti e alle aziende dipendenti, agli enti destinatari di deleghe della regione, limitatamente alle materie delegate (p.e. art. 2 legge provinciale - 9 giugno 1933 no. 15 della Provincia di Bolzano).

Le modalità di intervento sono disciplinate in modo abbastanza uniforme: generalmente l'attivazione dell'ufficio è subordinato ad una preliminare richiesta scritta, da parte dell'interessato, di notizie sullo stato della pratica che lo riguarda; se dopo un certo lasso di tempo l'interessato non ottiene risposta soddisfacente dall'ufficio competente, o se non ottiene alcuna, può rivolgersi senza formalità al difensore civico, il quale, previa comunicazione ai competenti organi, chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame della pratica. Viene stabilito un termine massimo entro cui la pratica deve essere definita, dandone comunicazione all'interessato. Trascorso inutilmente anche questo termine il difensore civico deve darne comunicazione agli organi statutari competenti e cioè generalmente al Presidente della Giunta (BZ: Landeshauptmann) ed agli assessori; spetterà agli organi attivarsi per porre rimedio alla rilevata situazione di irregolarità, se del caso ricorrendo alle sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili.

Alcune delle leggi più recenti stabiliscono che la segnalazione del mancato rispetto del termine vada fatta anche all'ufficio della Presidenza del Consiglio (Lazio, Puglia) o alle commissioni consiliari competenti (Lombardia, Piemonte) in modo da facilitare anche l'eventuale attivazione degli strumenti assembleari di controllo sull'esecutivo e di conseguenza sull'amministrazione da esso dipendente.

Nelle altre regioni, invece, i rapporti con il Consiglio sono limitati all'esame e alla discussione delle relazioni annuali sull'intera attività svolta, anche se a quanto pare, non sempre in tali occasioni il Consiglio si è dimostrato un interlocutore effettivo e sensibile.

In questi casi al difensore civico non rimane che fare ricorso allo strumento delle pressioni sull'opinione pubblica, informandola delle irregolarità e della cattiva volontà dei politici di porvi rimedio.

(c) Nell'Alto Adige con legge provinciale del 9 giugno 1983, no. 15, è stato istituito l'ufficio del difensore civico della Provincia di Bolzano (art. 1). Nell'art. 2 della legge sono delineate le sfere di competenza del difensore civico il quale deve agire su richiesta degli interessati e qui si pone il problema se può agire d'ufficio nel caso che sia a conoscenza di ritardi, irregolarità e disfunzioni dell'Amministrazione pubblica provincia-

le. In più viene sancito l'ambito sottoposto al suo eventuale controllo, cioè gli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia. Questo principio determina in maniera tassativa l'area di applicazione della legge.

Esperienze diverse sono state fatte, per esempio, nella città di Parma, nella quale più amministrazioni (come quella postale e quella ferroviaria) si sono sottoposte di propria iniziativa al controllo del difensore civico.

L'esperienza dell'attuale difensore civico della Provincia di Bolzano ha dimostrato che un numero considerevole di cittadini si è rivolto a lui per segnalare disfunzioni di amministrazioni statali (per esempio l'INPS), però non rientrando nella sfera di sua competenza, il difensore civico non ha nessun mezzo per intervenire.

L'art. 3 della legge provinciale regola le modalità e procedure d'intervento, secondo le quali il cittadino prima di rivolgersi al difensore civico ha diritto - o il dovere? - di chiedere lo stato della pratica presso l'ufficio addetto e solo se non ottiene una risposta entro 20 giorni, o questa non sia soddisfacente, trova applicazione la presente norma.

Spetta poi al difensore civico intervenire presso il funzionario responsabile e mettere a conoscenza il Presidente della Giunta Provinciale. Eventuali azioni disciplinari nei confronti del personale inadempiente spetta all'organo competente dell'amministrazione secondo il loro ordinamento interno su proposta del difensore civico.

Il difensore civico nello svolgere la sua attività ha diritto di ottenere copia degli atti per poter eseguire l'indagine (art. 4). Gli artt. 5 fino 14 regolano l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico. E' prevista una relazione annuale sull'attività svolta dal difensore civico alla Giunta Provinciale (art. 5), sono inoltre sanciti i requisiti per la sua nomina (art. 6) e le cause di incompatibilità (art. 7). Il difensore civico viene nominato dalla Giunta a scrutinio segreto ed è richiesta una maggioranza qualificata di 3/4 su designazione del Consiglio provinciale. In più deve trattarsi di persona con esperienze giuridiche ed amministrative e non può appartenere al Parlamento, ad un Consiglio regionale, provinciale o comunale o ad altri organi o enti di interesse statale, regionale, provinciale o di altri enti minori.

Non può svolgere neanche attività sul campo privatistico e in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, decade anche il mandato del difensore civico, rimanendo in carica fino alla nomina del suo successore.

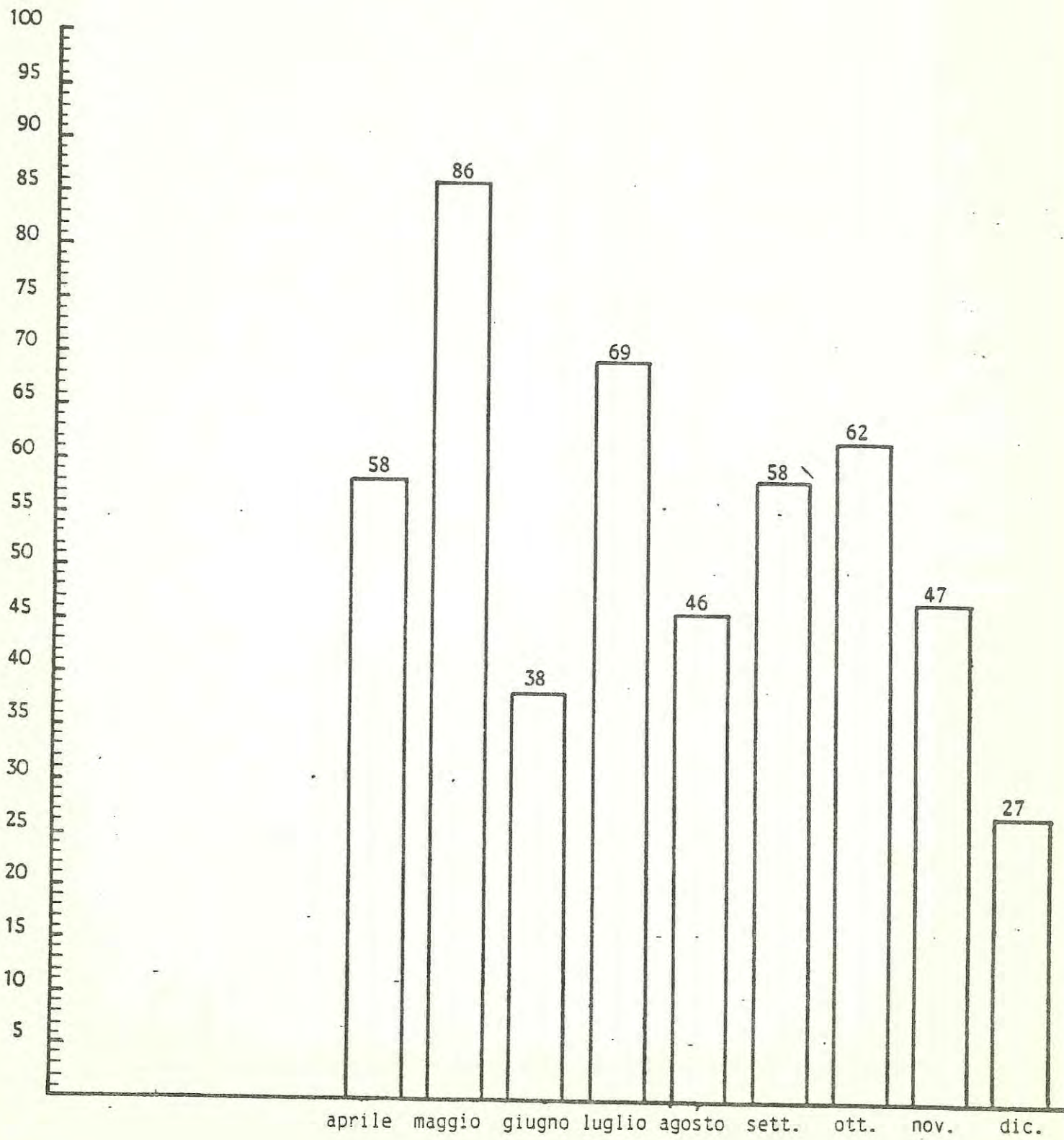
Gli art. 8 (durata - revoca e disposizioni per la nuova designazione), art. 9 (adempimenti del difensore civico), art. 10 (indennità e rimborso), art. 11 (personale) sono di carattere organizzativo dell'istituto. Gli artt. rimanenti (12 - 13 - 14) sono norme transitorie, che regolano il primo ufficio del difensore civico della Provincia di Bolzano.

Rimane da segnalare che l'esperienza del difensore civico nella nostra Provincia è ancora molto giovane, ma i fatti parlano da sé: nei primi 9 mesi di attività sono state iniziate ca. 500 pratiche.

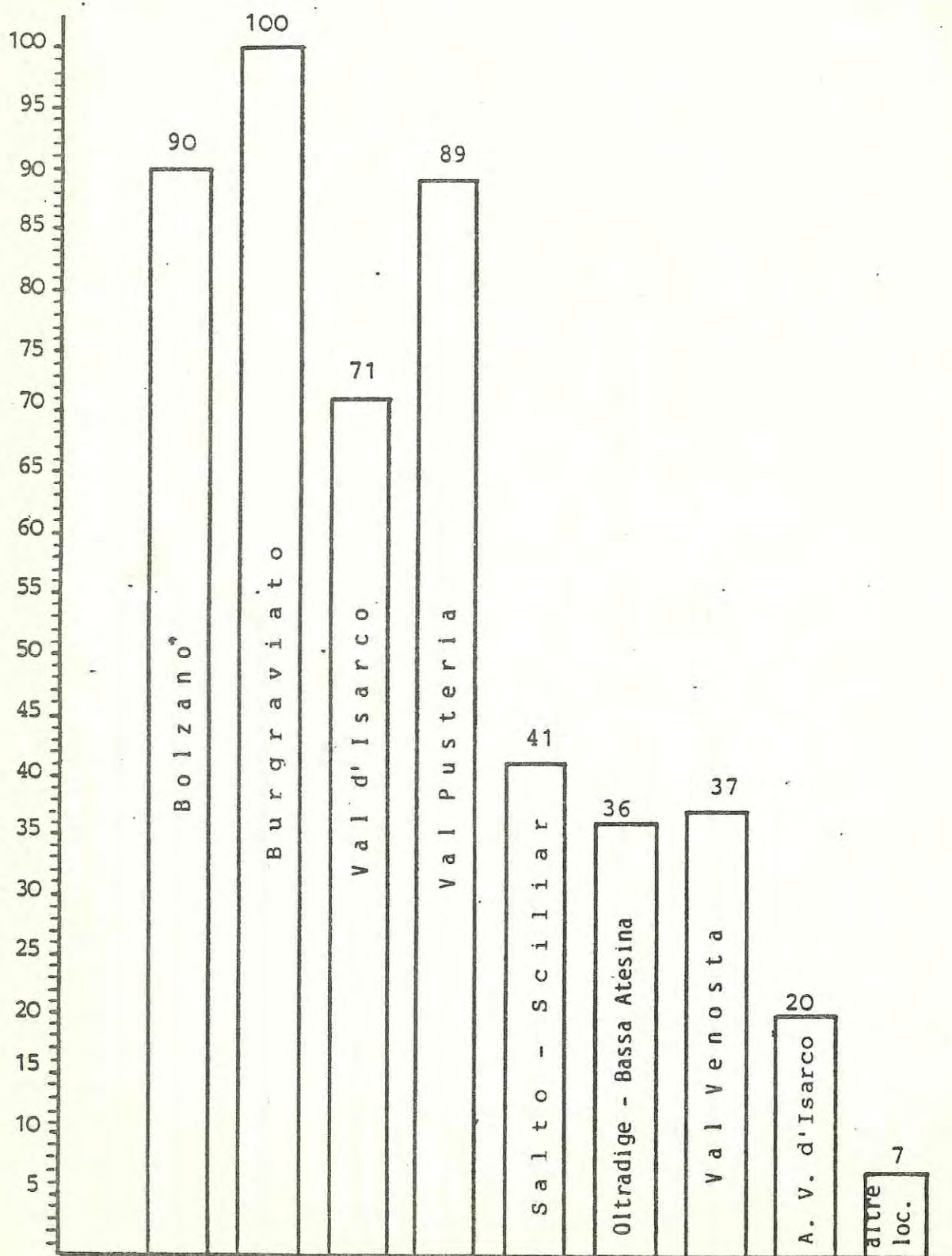
L'istituto del difensore civico assume un ruolo importante in un sistema dove può verificarsi una prevalenza della burocrazia; cosa, che può succedere in ogni settore dell'amministrazione.

I casi presentati durante l'anno sono stati ordinati nelle seguenti tabelle in base ad alcuni criteri e raffigurati secondo criteri geografici al fine di fornire al lettore una visione globale del lavoro del difensore civico.

CASI ORDINATI IN BASE AI MESI



CASI ORDINATI IN BASE ALLE COMUNITA' DI VALLE



(6) PROCEDURA

D'accordo con il Segretario generale dott. Anton Romen il difensore civico ha potuto avere un colloquio con i direttori di ripartizione sui compiti di questa nuova istituzione. Si è discusso anche della procedura da adottarsi. Secondo l'opinione prevalente non doveva essere seguita la lenta procedura prevista dalla legge, ma si doveva invece tentare di risolvere i problemi in maniera informale, in caso anche telefonicamente. Inoltre era opportuno fornire al difensore civico alcune indicazioni sulla trattazione di atti amministrativi, allo scopo di rendergli un'informazione globale. Anche se non tutte le ripartizioni si attengono a questa richiesta, dai documenti forniti è possibile trarre nozioni di natura organizzativa.

7) AMBITO DI COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO

Secondo i cittadini quali compiti ha il difensore civico?

Pur avendo la stampa, la radio e la televisione spesso specificato che il difensore civico può intervenire solamente quando sono in gioco questioni che si riferiscono all'Amministrazione provinciale, si constata che al riguardo esistono opinioni discordanti (ciò probabilmente è dovuto anche alla denominazione "difensore civico" che confonde un po' la popolazione). Alcuni ritengono che il difensore civico possa sostituire l'avvocato ed in particolare che possa condurre dei processi a favore dei non abbienti. Altri credono che possa sostituire il giudice nelle liti private. Altri ancora espongono lamentele nei confronti del comportamento della polizia. Molti reclami riguardano atti amministrativi dei comuni; altri casi gravi di natura sociale riguardano lo Stato e l'Istituto di assistenza INPS. Si stima che questa parte dei casi, assieme a quelli riguardanti problemi privati, rappresenti il 40% dei casi presentati finora al difensore civico. Solo una minima parte di questi casi è stata rilevata statisticamente. La maggioranza viene risolta in un colloquio con gli interessati; in questa occasione si consiglia di farsi rappresentare più efficacemente dalle persone appropriate.

Generalmente si è notato che gli interessati ritengono che le competenze del difensore civico non siano solamente dirette ad ottenere una corretta trattazione degli atti, ma pensano che tramite il suo intervento possano essere revocate delle deliberazioni, nonché possano essere manipolati degli atti in modo da farli corrispondere a desideri personali; tutto questo non solo nelle materie di competenza della Giunta provinciale ma anche in quelle di competenza di altri organi collegiali come i comuni.

E' da sottolineare particolarmente l'atteggiamento positivo dimostrato dagli uffici statali a cui ci si è rivolti al di fuori dell'ambito di competenza dell'ufficio; infatti per quanto possibile tali uffici hanno sempre dato delle risposte. Nell'ambito dei comuni la collaborazione è stata più difficile anche per la decentralizzazione degli stessi; inoltre, a quanto ci è parso di capire, i comuni non vedono di buon occhio l'intervento del difensore civico.

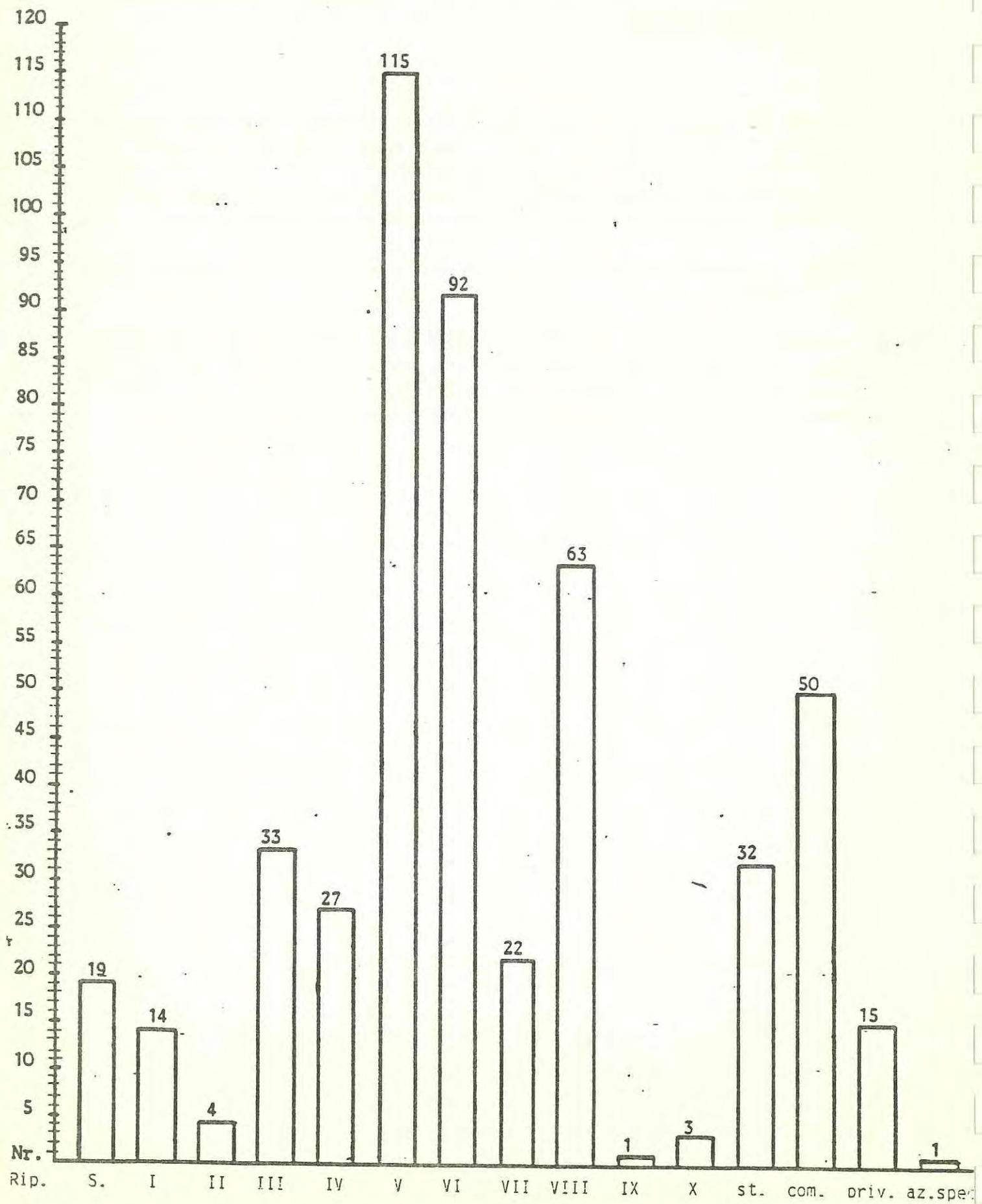
(8) METODO DI LAVORO

Al fine di rendere più comprensibili le informazioni che seguono, si premette che i casi trattati sono stati ordinati in base alle ripartizioni dell'Amministrazione provinciale e che si è tenuto conto anche di alcune Amministrazioni speciali; i casi relativi all'IPEAA vengono trattati nell'ambito della Ripartizione V.

I casi riguardanti lo Stato, i comuni o i privati vengono trattati a parte.

In rapporto a questi ultimi bisogna considerare che il difensore civico è intervenuto esclusivamente in caso di problemi gravi o quando i problemi venivano proposti da persone che non erano in grado di intraprendere delle iniziative per conto proprio.

CASI ORDINATI IN BASE ALLE RIPARTIZIONI



P A R T E S P E C I A L E

(1) SEGRETERIA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Al difensore civico è stata esibita una vasta documentazione relativa all'applicazione della legislazione concernente il personale. Se ne deduce che si sta tentando di introdurre dei criteri per quanto possibile oggettivi nell'assunzione di personale ed in genere nell'applicazione della materia. In questo momento - a causa delle numerose modifiche - l'intera materia appare poco chiara. L'ufficio stesso non dispone di alcun impianto EDP, per cui soltanto gli addetti agli uffici hanno una visione d'insieme dello stato del personale (posti liberi, posti occupati provvisoriamente, anzianità di servizio ecc.). Nell'interesse di questa ripartizione e del livello di informazione generale nella Provincia sarebbe opportuno che la Giunta provinciale rivedesse questo settore a livello organizzativo.

Sono stati esposti alcuni casi riguardanti la fine del rapporto di servizio, il relativo pagamento dell'indennità di buona uscita, nonché il pensionamento. Anche qui si può accennare al fatto che l'ufficio competente dovrebbe venire dotato o di più personale o di un'organizzazione più efficiente fornita di un impianto EDP onde eliminare le carenze lamentate.

Per quanto riguarda la legislazione si devono mettere in evidenza tre problemi fondamentali:

- (a) il grande numero di leggi che regolano le singole materie,
- (b) il grande numero di leggi di modifica di leggi precedenti che rende più difficile la consultazione,
- (c) la differenza di stile fra le leggi a seconda dell'ufficio.

E' comprensibile che la parte tecnica debba essere predisposta dagli uffici competenti. Sarebbe comunque compito dell'ufficio legale e legislativo controllare lo stile e la comprensibilità delle stesse. Non sarebbe disdicevole poter leggere più fre-

quentemente che una vecchia legge è stata abrogata. Ciò vale specialmente per il settore urbanistico, dove il sottoscritto, non essendo giurista, non è riuscito ad interpretare le leggi ed è quindi stato costretto ad interpellare il competente direttore d'ufficio ad ogni richiesta.

Accanto alle norme giuridiche sono necessarie delle direttive atte a facilitare l'applicazione delle leggi. Non tutti gli uffici ne dispongono. Nei casi in cui ci sono, dovrebbero essere semplici e venire sempre adeguate alla normativa.

I regolamenti e le direttive non sono utili solo ai funzionari che spesso nello svolgimento del loro lavoro operano in base alle direttive, ma dovrebbero essere a disposizione anche del cittadino. Sarebbe quindi auspicabile che alle direttive venisse preposta una parte generale comprensibile, dalla quale siano ricavabili poche informazioni, ma chiare.

Inoltre i singoli uffici predispongono propri moduli; sarebbe opportuno renderli unitari e conformi al sistema EDP. Si potrebbe anche esaminare l'opportunità o meno di eliminare dai moduli le domande le cui risposte non vengono mai utilizzate. Sarebbe anche pensabile uno scambio reciproco di informazioni fra uffici. Ad esempio, i dati relativi al catasto dei masi sono utilizzabili anche per le borse di studio. In questo modo l'interessato potrebbe evitare di riempire una parte del modulo corrispondente.

Singoli problemi:

Con la nuova istituzione dell' unità sanitaria locale ed il conseguente trasferimento di personale da diversi enti, quali, ad esempio, la Provincia, le casse mutue, i centri per la prevenzione dei tumori ecc., sono sorti dei problemi in merito all' inquadramento, alla retribuzione, al pagamento dell'indennità di buona uscita ed al pensionamento.

Un caso riguarda una persona assunta dal centro per la prevenzione dei tumori come donna delle pulizie, la quale, a causa di opinioni divergenti dell'Unità sanitaria da una parte e dell'Amministrazione provinciale quale organo di controllo dall'altra, per poco non ha perduto il posto di lavoro. Solo verso la fine dell'anno si è potuto chiarire la questione.

Solamente dopo la determinazione di alcuni criteri da parte della Provincia sono stati assunti nel loro livello funzionale alcuni psicologi ed altro personale dell'Unità sanitaria; anche a questo scopo sono stati necessari alcuni interventi.

La Giunta provinciale vuole addirittura presentare un nuovo disegno di legge al fine di regolamentare alcuni problemi transitori. Altrimenti sarebbero sorte delle responsabilità che nessuno vuole assumersi. Questi problemi riguardano anche persone che da più di due anni attendono il pagamento dell'indennità di buona uscita, nonostante l'esistenza di deliberazioni della Giunta provinciale registrate dalla Corte dei Conti.

Alcuni impiegati dell' Amministrazione provinciale si sono rivolti al difensore civico per problemi concernenti l'invalidità, procedimenti disciplinari ed altro. Il suo intervento in parte ha avuto successo.

Per alcune persone si sono verificate delle difficoltà nel pagamento dell'indennità di buona uscita, rispettivamente nel regolamento della pensione.

Secondo l'opinione del difensore civico queste difficoltà sono legate all'organizzazione dell'ufficio.

Inoltre, in relazione al personale, sono stati presentati singoli problemi:

ad esempio, è stata riproposta la questione del compenso incentivante per gli straordinari di quelle persone che lavorano per sei giorni alla settimana.

Un pensionato statale che in precedenza aveva un incarico d'insegnamento presso la Provincia si chiedeva in che modo dovesse procedere al regolamento della pensione.

Un impiegato della Provincia ha posto la domanda se sia possibile modificare la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico durante il periodo di servizio. La sua richiesta è stata respinta sia nel primo tentativo che in fase di ricorso; ora l'interessato sta valutando la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato contro questi provvedimenti.

Il preside di un istituto professionale provinciale ha escluso un candidato dalla graduatoria degli insegnanti, motivando l'esclusione con una valutazione negativa. L'interessato è stato informato che contro il provvedimento può proporre ricorso.

Un autista, trasferitosi dallo Stato alla Provincia ha protestato perchè - inquadrato nello stesso livello funzionale cui apparteneva in precedenza - è stato situato ad un livello funzionale inferiore a quello degli altri autisti dell'Amministrazione provinciale. Il problema è stato esposto all'assessore competente, con la proposta di eliminare questa situazione tramite una legge.

(2) RIPARTIZIONE I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Problemi di bilinguismo:

Com'è noto, il presupposto per l'assunzione negli uffici pubblici è costituito dal cosiddetto "patentino" che prova la conoscenza delle lingue tedesca e italiana.

Di solito quasi tutti gli studenti si presentano agli esami nell'ultimo anno di scuola, al fine di poter presentare il certificato a eventuali datori di lavoro, una volta terminato l'ultimo anno di scuola. Purtroppo a causa di problemi di natura organizzativa trascorrono quasi nove mesi fino alla chiusura della sessione d'esame; a Bolzano ad esempio l'esame scritto si è svolto all'inizio di marzo, mentre quello orale si è svolto all'inizio di ottobre. Durante questo periodo, quindi, gli idonei non si sono potuti candidare a posti pubblici. Viene sollecitato un miglioramento organizzativo.

Sono stati presentati alcuni reclami contro l'invio di moduli monolingui. Come si è potuto constatare, questi ultimi sono stati inviati incidentalmente o rispettivamente sono in fase di traduzione presso la Provincia.

Problemi concernenti il mercato del lavoro:

Per poter operare come consulente del lavoro, è necessario farsi esaminare da un'apposita commissione. Per il gruppo linguistico tedesco sono sorte rilevanti difficoltà, che hanno impedito l'organizzazione dell'esame.

Alcuni interessati hanno chiesto al difensore civico di intervenire, affinché l'esame possa essere tenuto al più presto possibile.

Alcuni handicappati si sono rivolti al difensore civico, richiedendo informazioni sulle possibilità di assunzione o di altre loro utilizzazioni nel settore pubblico.

Problemi concernenti le licenze:

Nella concessione delle licenze si presentano due tipi di lamentele che si contraddicono fra loro:

(1) Reclami contro l'inquinamento acustico causato da esercizi pubblici situati in zone residenziali; in particolare ci si riferisce ai problemi di parcheggio;

(2) Reclami contro il diniego di licenze da parte dei Comuni, con conseguenti difficoltà e ricorsi.

Nel primo caso ci si riferisce soprattutto alle discoteche ed ai bar nei pressi di zone residenziali. In un caso è stata eseguita un'ispezione assieme ad un funzionario della polizia amministrativa al fine di constatare la legittimità dei reclami. L'ispezione ha dimostrato che i reclami non erano giustificati. Ogni soluzione appare ingiusta, in quanto anche prima della costituzione della zona residenziale i detentori delle licenze avevano investito dei capitali.

Nei casi del secondo tipo il difensore civico ha consigliato di presentare ricorsi, sottolineando la necessità di motivarli fondatamente.

In un caso si sono date informazioni intorno alla concessione di una licenza per panettiere.

Alcuni casi relativi a contravvenzioni amministrative emesse legittimamente sono stati chiariti. In un caso l'interessato è stato aiutato ad elaborare un ricorso.

(3) RIPARTIZIONE II

ENTI LOCALI

Questa ripartizione riesamina le deliberazioni degli enti locali. In questo contesto sono stati sollevati anche dei problemi che riguardavano i Comuni. I casi registrati, comunque, non sono molto numerosi. La maggioranza di essi si è potuta disbrigare con una semplice telefonata.

Qui vanno comunque indicati due casi:

E' in corso una causa di lavoro tra l'ente comunale per l'energia elettrica di Silandro ed il suo direttore tecnico. Indipendentemente da ciò, il difensore civico ha preso contatti con l'organo di controllo a causa di presunte inadeguatezze nell'ente. L'ufficio competente ha consigliato a questa amministrazione di organizzarsi meglio.

I segretari degli enti per l'assistenza sociale, per legge, sono parificati agli impiegati comunali. E' stato posto il quesito, se ai segretari spetti o meno l'indennità di dirigenza e di coordinamento.

Nonostante la Giunta provinciale si sia già pronunciata in merito, a seguito di un malinteso, è stata accettata la relativa delibera dell'amministrazione assistenziale.

La relativa presa di posizione negativa della Giunta provinciale è stata trasmessa all'interessato.

(4) RIPARTIZIONE III

ISTRUZIONE PUBBLICA E ATTIVITA' CULTURALI IN LINGUA TEDESCA E LADINA

Borse di studio e misure di assistenza scolastica:

I contributi di assistenza scolastica e le borse di studio vengono concessi sulla base del reddito. Poichè spesso è difficile stabilire quest'ultimo si utilizzano dei criteri forfettari. In questo modo nel settore del commercio si considera quale base per il computo del reddito il 10% del giro d'affari; i distributori di benzina vengono equiparati agli esercenti commerciali.

Il gestore di un distributore di benzina si è rivolto al difensore civico, adducendo che il suo reddito deriva esclusivamente dalla vendita di benzina ed olio per motore e che il suo esercizio non compie nessun altro servizio. Così il suo reddito corrisponderebbe al margine commerciale concesso dal CIPE, circa la metà del 10% di cui sopra; con ciò il suo reddito sarebbe dimostrabile.

Il difensore civico gli ha consigliato di presentare un ricorso ufficiale; all'assessorato, invece, il caso è stato segnalato, affinché venga preso in considerazione in caso di modifica della legge.

Nel settore dei sussidi per l'acquisto di libri di testo sono sorti dei problemi in relazione alla completezza della documentazione da allegare alle domande. Nell'interesse del cittadino è stata proposta l'istituzione di un filtro, tramite il quale le domande potessero essere esaminate prima del decorso dei termini di presentazione. Le scuole sarebbero adatte a svolgere questa funzione, sempre sotto il presupposto che la materia venga trattata in maniera unitaria.

Come risulta da un altro esempio questa regolamentazione porta con sé anche degli svantaggi.

Una direzione didattica ha trasmesso in ritardo le domande per borse di studio, per cui gli interessati, nonostante avessero presentato tempestivamente le domande, sono stati esclusi dalla graduatoria. Il difensore civico non ha ancora definito la questione e sorge il problema se ne debba seguire un provvedimento disciplinare.

Esercizio delle professioni e scuole professionali:

Alcuni interessati che hanno compiuto il tirocinio in Germania hanno sollevato il problema dell'iter giuridico necessario per ottenere l'iscrizione in un albo professionale. La materia è ulteriormente complicata dal fatto che l'intendente scolastico, per una parte degli interessati, aveva dichiarato l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, mentre l'esecutivo di una camera professionale non lo ha voluto riconoscere.

Il difensore civico si è limitato fare una ricerca intorno all'esistenza di una regolamentazione dell'esercizio di questa professione all'interno della CEE. In caso di inesistenza rimarrebbe purtroppo aperto solamente l'iter giuridico già iniziato.

A causa dello spostamento della scuola professionale alberghiera da Bolzano a Bressanone sono sorte delle difficoltà per alcuni docenti con una certa anzianità di servizio, residenti a Bolzano o nelle zone vicine.

Pur non avendo certamente delle responsabilità per quanto riguarda la scelta del luogo di residenza, ora, oltre ad essere costretti a fare i "pendolari" devono anche finanziarsi i viaggi.

Gli interessati sono stati consigliati di presentare un'istanza alla Giunta provinciale; il difensore civico è intervenuto sulla questione, sostenendo che i reclami sono giustificati e che si dovrebbe regolamentare la questione.

Un ex-docente delle scuole professionali ha richiesto che le sue proposte sull'organizzazione scolastica dell'orario di determinate categorie venga presentato alle sedi competenti.

Alcuni reclami riguardanti la compilazione della graduatoria dei docenti non di ruolo sono stati chiariti tramite una breve richiesta all'ispettorato per l'istruzione professionale.

Problemi relativi alla tutela dei monumenti:

La Provincia di Bolzano possiede molti tesori culturali da mantenere. Si tratta, oltre che di edifici, dipinti e opere di intaglio, anche di tesori archeologici. Le singole persone che si sono rivolte al difensore civico richiedendo un intervento, si dibattevano con dei problemi piuttosto pesanti. Infatti, l'intervento della soprintendenza provinciale ai beni culturali, ha provocato problemi economici ad alcune aziende. Ciò vale soprattutto per degli scavi rimandati nel tempo, a causa dei quali, un proprietario impegnato in un'iniziativa economica non ha potuto rispettare i contratti, cadendo così in difficoltà finanziarie.

Inoltre, a causa di alcune disposizioni relative ad una costruzione, un proprietario si è talmente indebitato da essere costretto a dichiarare il fallimento.

E' fuori di dubbio che i citati valori sono da tutelare, ma la collettività dovrebbe essere disposta a suddividerne i pesi. Le spese non dovrebbero essere sopportate solamente dal singolo; l'Amministrazione provinciale dovrebbe invece intervenire con alcuni provvedimenti rivolti ad aiutare l'interessato. Si potrebbero, così, concedere contributi che sostengano l'esistenza delle persone colpite. Sarebbe opportuno intervenire nella progettazione o prendere iniziative simili.

Sarebbe inoltre appropriato impegnarsi affinché gli scavi venissero affidati a ditte conosciute, in grado di restituire i terreni al proprietario entro un termine stabilito.

Probabilmente la Giunta provinciale dovrebbe provvedere a regolamentare l'intera materia tramite direttive.

Ulteriori problemi singoli:

Si è verificato un caso deprovevole concernente un bambino handicappato. Un bambino di nome H. M. è stato ammesso all'asilo solamente dopo la presentazione di un ricorso. L'ammissione è comunque legata al verificarsi di alcuni presupposti, per cui il bambino potrà frequentare l'asilo solamente a partire dal gennaio 1986.

Questo caso è da deplorare, in quanto la famiglia non è stata sufficientemente aiutata ed al bambino verrebbe tolta una possibilità di integrazione.

Il posto di bidello è molto richiesto; l'ufficio competente ha quindi istituito una graduatoria in base a determinati criteri. Così la moglie di un invalido permanente e madre di più bambini non ha potuto occupare un posto provvisorio, in quanto non aveva alcun anno di servizio.

Il difensore civico ha quindi tentato di ottenere una modifica delle direttive, rivolta a dare una preminenza al criterio della necessità sociale.

Una partecipante ad un corso per assistenti agli handicappati si è lamentata per la valutazione negativa da lei, ottenuta alla fine del corso. Secondo la sua opinione essa non aveva giustificazioni.

Il difensore civico è intervenuto per far pervenire la motivazione del giudizio all'interessata.

Un sindacato ha sollevato un problema di tipo assicurativo, causato dal trasferimento del personale dell'ex-patronato scolastico all'Amministrazione provinciale. Con l'intervento del difensore civico l'ufficio è stato autorizzato a controllare gli atti presentati, al fine di chiarire la posizione assicurativa.

Al difensore civico è stata esposta anche la problematica relativa all'insegnamento dell'educazione sessuale. Egli ha trasmesso i reclami all'intendente scolastico, nonché alla ripartizione senza peraltro intervenire di persona, essendo la materia collocata al di fuori del suo ambito di competenza.

Un caso piuttosto grave riguarda un contadino di montagna, residente in un maso isolato a più di 1400 m di altezza, il quale ha richiesto un intervento al fine di ottenere una possibilità di trasporto alla scuola più vicina per i suoi tre bambini. Uno dei tre bambini è cagionevole di salute. Quest'anno - seguendo le direttive - il trasporto scolastico è stato sospeso, in quanto la scuola è frequentata ormai solamente da tre bambini.

Il difensore civico ha fatto presente la situazione all'assessore competente e lo ha pregato di esaminare il caso.

Alcune persone si sono lamentate per il fatto che - in contraddizione alle norme vigenti - in alcune scuole elementari della Provincia è stata mantenuta la settimana di sei giorni. Agli interessati è stato consigliato di presentare la questione al consiglio scolastico, mentre la ripartizione competente è stata sollecitata a modificare i presupposti legislativi per non provocare ulteriori difficoltà.

Alcuni genitori si sono lamentati per la loro esclusione dall'azione sui libri di testo, che si è verificata pur rispondendo essi a tutti i presupposti.

In questo caso si è trattato di persone che non sapevano in quale situazione economica si sarebbero trovati nell'anno scolastico successivo; il difensore civico, con un intervento ha risolto positivamente la questione.

(5) RIPARTIZIONE IV

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE

All'inizio dell'attività al difensore civico sono stati esposti diversi problemi connessi all'ufficio estimo, rispettivamente all'ufficio espropri. In questo contesto si è appreso che alcune procedure di espropriazione sono aperte da decenni, non essendo stato possibile superare alcuni ostacoli. Sarebbe ora di chiudere in qualche modo questi casi; ad esempio, l'esborso dei contributi provinciali di espropriazione collegati alla circonvallazione della strada statale a Brunico, si è protratta per un periodo piuttosto lungo, in quanto oltre agli uffici provinciali era coinvolta anche l'ANAS. In questi casi l'amministrazione dovrebbe cercare di risparmiare tempo di sua iniziativa per permettere una trattazione più rapida degli atti.

Spesso nelle procedure di esproprio i proprietari degli immobili richiedono la relativa somma di ammortamento per le aree rimanenti. E' difficile che il difensore civico possa risolvere questo problema, in quanto sussistono fatti già definiti che difficilmente permettono la riproposizione dell'atto. Piuttosto sembrerebbe opportuno - nell'ambito del procedimento di espropriazione - discutere della problematica con i proprietari al fine di evitare interventi, che poi si rivelano tardivi.

Alcune questioni riguardano le servitù di passaggio a favore di impianti di risalita e l'utilizzazione di aree per le piste, rispettivamente l'indennizzo dei proprietari delle stesse. In questi casi il difensore civico si è limitato a dare delle informazioni. Ad ogni modo si ha l'impressione che, trascorso un determinato periodo di grosse difficoltà, la situazione è provvisoriamente più tranquilla. Questa situazione durerà fino a quando il sistema di espropriazioni non verrà modificato.

Problemi singoli:

In una procedura di espropriazione possono sorgere i problemi più disparati, per cui sono pendenti diversi processi. In alcuni casi il difensore civico è riuscito a proporre dei compromessi, atti ad evitare la continuazione del processo civile. I compromessi dovrebbero essere accettati da tutte le parti in causa.

Nelle espropriazioni anche il rapporto fra proprietario ed affittuario può essere rilevante. La signora S. M. di Bressanone, ad esempio, ha richiesto l'intervento del difensore civico in quanto riteneva di essere stata danneggiata nell'ambito di un esproprio. Il caso non è ancora concluso, in quanto l'amministrazione non è disposta ad accettare una proposta di compromesso, mentre l'interessata, a causa della sua condizione economica non è sicura se iniziare o meno un processo.

Nell'ambito di un rilevamento i proprietari espropriati hanno sollecitato l'introduzione di pietre di confine situate lungo la strada che contemporaneamente fissassero anche i confini delle particelle private che corrono verticalmente al corpo stradale, affinché i confini privati venissero stabiliti con utilizzazione degli stessi mezzi tecnici. In questo modo verrebbero eliminate questioni litigiose.

Il caso è stato presentato all'ufficio e si può ritenere che venga risolto positivamente.

Su richiesta il difensore civico è intervenuto per la regolamentazione delle aree espropriate dalla Provincia e destinate alla costruzione della clinica neurologica a S. Maurizio. Della questione si sta discutendo.

Diverse lamentele si sono verificate a causa di danni minori derivanti da costruzioni effettuate da ditte che hanno dovuto chiedere dichiarazioni di fallimento durante l'attività di costruzione; le ditte hanno lasciato il cantiere in uno stato di disordine, provocando ai vicini estranei alla costruzione dei danni. Casi di questo tipo si sono verificati specialmente in Val Venosta ed a Nova Ponente.

L'intervento del difensore civico ha risolto il problema solamente in maniera parziale. E' rimasta la proposta di stipulare una polizza di assicurazione. Con essa il costo dei lavori sarebbe un po' più elevato; d'altra parte sarebbero coperti dei danni, altrimenti a carico di estranei.

Un caso piuttosto critico senza possibilità di miglioramento si è verificato a Merano. Un maso si trova in grosse difficoltà a causa del progetto della superstrada per Merano. Ciò per due ragioni: in primo luogo con l'espropriazione una parte del maso viene liquidata; in secondo luogo i lavori necessari durante il periodo di costruzione arrecano ulteriori danni all'azienda. Per quanto possibile si dovrebbe quindi cercare di venir incontro alla famiglia.

A Brunico alcuni confinanti hanno esposto dei problemi derivanti dall'ampliamento della strada verso Reischach. I reclami sono stati presentati al direttore responsabile dei lavori, il quale comunque ha avuto poche possibilità di intervenire, in quanto i lavori erano ormai piuttosto progrediti.

Una signora ha reclamato per il fatto che il suo vicino ha incanalato l'acqua verso la sua proprietà, sottoponendo in questo modo la sua casa pericoli e danneggiandola per quanto riguarda l'igiene.

Su intervento del difensore civico l'unità sanitaria locale ha eseguito un sopralluogo che ha confermato la giustificazione dei reclami senza scoprire tuttavia le cause. Anche il direttore dell'ufficio competente ha compiuto un sopralluogo, in quanto pure l'Amministrazione provinciale sembrava coinvolta nella situazione. In base alla sua relazione si è potuto stabilire che i motivi di reclamo erano di natura privata.

A seguito di danni causati dal passaggio di impianti di risalita sono stati presentati due reclami contro i relativi proprietari. A seconda del tipo di reclamo sono state richieste delle informazioni all'ufficio competente. Le informazioni ottenute sono state trasmesse all'interessato, rispettivamente, si è consigliato al proprietario di rendere noto all'ufficio la sua opinione.

(6) RIPARTIZIONE V

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, COORDINAMENTO TERRITORIALE E
EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE, AMBIENTE E TRASPORTI

Problemi relativi al coordinamento territoriale:

Per molti casi relativi a questo settore le competenze sono dubbie, in quanto essi riguardano i comuni e spesso vi rientrano anche interessi privati.

Si sono verificati casi di reclamo per il mancato rispetto delle distanze di costruzione, per il superamento delle cubature previste dalla legge, per danni derivanti dalla concessione o mancata concessione di zone edificabili ed infine per la mancata possibilità di creare iniziative necessarie a causa di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni legislative.

Gli interventi del difensore civico si sono limitati, più che altro, a dei colloqui con alcuni funzionari dell'assessorato competente, nell'ambito dei quali non è stata mai contestata la "necessità del coordinamento territoriale", ma si è affermato che gli interessi legittimi dei singoli non devono essere completamente messi in disparte.

Per rendere la materia più comprensibile è necessario esporre alcuni casi pratici che si sono verificati:

Dopo un'apertura di successione il nuovo proprietario si è rivolto al difensore civico, lamentandosi per il fatto che il comune - modificando il piano regolatore - ha classificato nuovamente come verde agricolo delle aree di sua proprietà anteriormente classificate quale terreno edificabile. In questo modo, nell'ambito della procedura della dichiarazione di successione, il nuovo proprietario avrebbe pagato le imposte in base al valore del terreno edificabile e a causa del successivo degradamento del terreno sarebbe caduto in difficoltà finanziarie molto rilevanti.

Un'altra persona ha reclamato per il fatto che il piano urbanistico da più di 15 anni fa figurare una particella situata nel centro cittadino per degli scopi pubblici, a cui non è mai stata destinata. Un ricorso al Consiglio di Stato attraverso il quale si potrebbe sicuramente ottenere la liberazione della particella da questo onere non avrebbe senso, poichè questa piccola area verrebbe ritrasformata in verde agricolo e in quella zona non sarebbe sfruttabile.

Un ricorso al Consiglio di Stato proposto da un proprietario nell'ambito di un procedimento di espropriazione ha provocato difficoltà ad un'altra persona, in quanto quest'ultima non ha più potuto costruire sull'area assegnatagli.

Si è escluso l'intervento, poichè il Consiglio di Stato non ha ancora emanato la relativa sentenza.

Un proprietario è stato autorizzato a costruire una stalla per conigli senza l'abitazione. In seguito, nell'ambito dell'apertura di successione l'azienda è stata divisa. Il nuovo proprietario, ora, dovrebbe costruire un'abitazione. A causa della classificazione originaria dell'azienda come agricola, sono nate delle difficoltà, per cui è divenuto purtroppo inevitabile il ricorso al Consiglio di Stato.

Non è stato possibile perfezionare l'installazione di una veranda già esistente necessaria ad un'impresa alberghiera, in quanto con ciò si sarebbe ampliata la cubatura più del lecito.

A causa di problemi burocratici è stato necessario modificare un progetto della Provincia per l'ampliamento della clinica "Böhler". Dalla modifica sono sorte maggiori spese.

Non è stato possibile ristrutturare un ex-rifugio alpino, ormai ridotto a rovina, in quanto in questo caso la ristrutturazione avrebbe equivalso ad una nuova costruzione.

Diverse persone hanno richiesto l'intervento della Provincia, anche solo per piccole trasgressioni ai margini di costruzione ed alle cubature. In questi casi poteva trattarsi di interessi privati.

I proprietari di una tenuta acquistata ad un'asta si sono improvvisamente resi conto che i presupposti giuridici per l'esercizio di un'impresa pubblica, per la quale la tenuta era stata acquistata non sussistevano. Per questo motivo si sono rivolti al

vuto intervenire anche presso il Comune. Nel momento attuale la discussione è in corso; ancora non si può prevedere entro quanto tempo si possa arrivare ad una conclusione.

Il problema dell'utilizzazione di vecchi stabili agricoli liberi ed abbandonati ad uno stato di rovina appare risolvibile solamente mediante una legge. All'assessorato competente è stato richiesto di fare delle riflessioni in proposito.

Il comitato di azione per il risanamento del centro storico di Bolzano ha chiesto al difensore civico di intervenire presso il Presidente della Giunta provinciale, affinché venga appoggiato il loro piano diretto a rendere disponibile per l'assistenza agli anziani una parte del vecchio ospedale di Bolzano.

Sono stati esposti al difensore civico diversi casi connessi con la cessione di infrastrutture. In questo caso le possibilità di intervento erano strette poichè in materia anche il comune è competente.

Un colono si è lamentato per una richiesta illegittima di contributi per opere di urbanizzazione secondarie fatta dal Comune.

Altre persone hanno reclamato per il considerevole aumento subito dagli importi previsti per l'urbanizzazione rispetto a quelli indicati nel preventivo di spesa che li ha resi incontrollabili.

Un'altra persona si è lamentata anche per l'imposizione di contributi ai coloni per dei lavori utili anche ad altre persone.

Se le dichiarazioni degli interessati corrispondessero al vero, sarebbe opportuno che l'Amministrazione provinciale sollecitasse una revisione generale della materia ed assumesse un ruolo di mediazione fra gli interessati ed i comuni.

Questi casi collegati ai comuni sono stati registrati ma non trattati.

Problemi relativi all'edilizia:

Proprio all'inizio dell'attività presso l'IPEAA è stata compilata la graduatoria delle abitazioni da assegnare. Anche nell'ufficio per l'edilizia agevolata l'attività principale era costituita

dall'assegnazione di crediti agevolati. Perciò non sorprende che in quel periodo molti casi riguardarono l'intervento del difensore civico al fine di riesaminare la graduatoria per l'assegnazione delle abitazioni e dei crediti. Si è notato che la maggioranza degli interessati era di Bolzano ed apparteneva al gruppo linguistico italiano. Nella maggioranza dei casi relativi ad assegnazione di punti si è potuto constatare che la graduatoria era stata formata in maniera corretta. In alcuni casi è stato necessario intervenire presso la commissione di vigilanza. I risultati di questi interventi non sempre davano esito positivo. Queste esperienze dimostrano l'opportunità a permettere al difensore civico di intervenire anche oralmente alle commissioni, specialmente nel caso di decisioni.

Si fa presente, inoltre, che in questo capitolo si indicano anche i casi che ricadono nella competenza dell'IPEAA, essendo quasi impossibile operare una separazione a livello di materia. Le altre amministrazioni speciali saranno trattate più avanti in un'apposita rubrica.

Per alcuni riopianti in attesa di poter entrare nelle nuove abitazioni di Sinigo/Merano entro un termine stabilito sono sorte delle difficoltà. L'insolvenza fallimentare di una ditta ha determinato delle more. Per questo motivo le famiglie per un lungo periodo di tempo erano sistemate in maniera indegna. Pur considerando che si è trattato di un episodio inaspettato, si sarebbe potuto prevedere una soluzione temporanea.

Si è notato, inoltre, che specialmente nel settore delle cooperative sono pendenti delle controversie, risolvibili solo in parte dalla commissione di vigilanza; per le questioni rimanenti sono competenti solamente gli organi giudiziari. L'intervento del difensore civico è sottoposto a limiti molto stretti e sarebbe opportuno interpellare più spesso il giudice conciliatore che sicuramente potrebbe dare buoni consigli.

Sia concessa un'ulteriore considerazione: l'attribuzione di un credito agevolato avviene tra l'altro in considerazione del reddito. Ai non interessati l'aiuto attribuito appare considerevole. A livello soggettivo invece anche l'accettazione di un credito agevolatissimo, può non servire a risolvere il problema dell'abitazione, in quanto coloro che percepiscono un reddito basso non saranno mai in grado di costruire né di garantire la restituzione del credito. Inoltre è da aggiungere che in questi casi sono ne-

cessari almeno due contratti notarili, i quali rendono l'acquisto enormemente più esoso. Si dovrebbe studiare il modo di introdurre dei miglioramenti in questa materia.

Anche nel settore dell'assegnazione di abitazioni in locazione si deve denunciare il fatto che le persone costrette a vivere con la pensione minima non sono in grado di pagare il canone di locazione. A causa del mancato pagamento del canone, essi corrono altresì il pericolo di essere sfrattati, il che significa che il peso della loro sistemazione ricade nuovamente sulla collettività. Non è possibile provare a livello statistico se un miglioramento sia possibile e necessario, anche se ad ogni considerazione fatta in questa sede, corrisponde un caso che può essere visionato in qualunque momento.

Un cittadino germanico, nato e residente a Bolzano, ha avuto difficoltà nell'assegnazione di un'abitazione dell'istituto, in quanto non gli era possibile allegare alla domanda la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Considerato che in base alle decisioni della Corte Europea di Giustizia, i cittadini stranieri hanno un diritto all'assegnazione di un'abitazione si è fissata la regola che nella Provincia, i cittadini germanici sono da considerare d'ufficio appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Si sono potute fornire informazioni in relazione alla possibilità di vendere un'abitazione sovvenzionata, nonché ai rapporti e diritti reciproci nel settore delle cooperative, ed infine in relazione ai convenzionamenti.

Nell'ambito di una procedura di fallimento si è potuto intervenire positivamente in rapporto alla vendita di un'abitazione entro 5 anni ed all'assegnazione di un fondo per l'edilizia agevolata. La commissione ha stabilito che le vendite forzose non possono essere equiparate alle vendite libere.

La moglie separata da un militare trasferito da Bolzano, abitante in un appartamento per militari e sfrattata, ha richiesto il riconoscimento dello sfratto, per poter usufruire di una casa popolare. La richiesta, sottoposta alla commissione competente è stata respinta, essendo chiari i presupposti giuridici.

Un militare ha richiesto l'intervento, affinché la sua domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla locazione di un appartamento agevolato venga accettata il più presto possibile,

poichè a causa del suo trasferimento in un'altra Provincia, l'appartamento sarebbe rimasto vuoto. Poco tempo dopo la richiesta è stata accettata.

Alcune famiglie che in buona fede ritenevano di poter ottenere un credito per l'acquisto di un'abitazione, si sono trovate in difficoltà, in quanto avevano compiuto l'iscrizione nel libro fondiario in anticipo. Non solo ci hanno rimesso il credito agevolato, ma inoltre hanno dovuto esborsare un notevole importo per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca divenuta inutile. Il difensore civico ha fatto presente ai componenti del comitato per l'edilizia questa situazione infelice, nella speranza che possa essere introdotta una soluzione legislativa.

Problemi concernenti il procacciamento di terreni edificabili:

Alcune persone e ditte, si sono rivolte al difensore civico, proponendogli i seguenti problemi:

L'assegnazione di aree per lo stabilimento di imprese si attuebbe in maniera talmente lenta da perdere il suo interesse commerciale; ciò vale soprattutto per i Comuni di Bòlzano, Laives e Vahrn. L'assegnazione di questi fondi verrebbe accelerata se i proprietari degli stessi potessero realizzare delle proprie iniziative nell'ambito di determinati programmi e potessero vendere i fondi privatamente omettendo le diverse procedure di espropriazione.

Se per l'espropriazione di questi terreni l'importo di indennizzo viene calcolato in base ai valori agricoli, la Provincia per i propri terreni pretende il pagamento del valore commerciale. Una ditta di Merano ha pagato 20 milioni di lire per un fondo di circa 2.500 m², mentre per 900 m² di proprietà provinciale ha corrisposto 17 milioni di lire, senza ottenere per questo importo i contributi corrispondenti.

Nell'ambito di tutti i procedimenti i proprietari si sono lamentati dell'esiguità del prezzo stimato. Le imprese che si dovevano insediare, si sono lamentate soprattutto per i ritardi nell'esborso dei contributi provinciali.

Alcune zone vengono destinate alla produzione, al fine di creare nuovi posti di lavoro, razionalizzare i processi produttivi, nonché di fabbricare nuovi prodotti. I terreni vengono espropriati in quanto un miglioramento dell'economia è auspicabile e di interesse collettivo. Si dovrebbe, comunque, tentare di snellire l'iter burocratico. Il difensore civico ritiene che un miglior coordinamento degli uffici provinciali fra di loro e fra gli uffici stessi ed i comuni è auspicabile e d'uopo.

Problemi relativi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio:

Nell'anno oggetto della relazione sono stati esposti diversi casi connessi con la tutela del paesaggio, nonché con la programmazione. Si è trattato soprattutto di casi relativi all'utilizzo rispettivamente alla destinazione di aree utilizzabili come biotopi, casi relativi alla regolamentazione degli accessi, soprattutto nelle zone di parco naturale, di chiarimenti in relazione a sanzioni amministrative, ecc.

Specialmente per quanto riguarda le zone adibite a parco naturale, si è constatato che gli interessi esposti avevano natura economica ed erano causati da una diminuzione del numero di ospiti negli alberghi che aveva provocato problemi di sussistenza. A Prags assieme al funzionario competente è stato eseguito un sopralluogo che non è stato favorevole all'interessato. Così il problema è rimasto aperto.

Alcuni problemi che non si sono potuti risolvere direttamente hanno riguardato l'inquinamento acustico, l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché la tutela della flora; si tratta di una materia vasta, in parte ancora da regolamentare, mancando ancora i previsti regolamenti di esecuzione alla legge provinciale.

L'autorità di vigilanza ha lamentato la difficoltà di attuare il controllo sull'applicazione della legge. Nel settore dei funghi, ad esempio, è possibile eludere le leggi. Anche i locali non si attengono volentieri alle disposizioni legislative, specialmente se queste ultime presentano delle lacune.

Nel settore dell'inquinamento atmosferico è stato richiesto l'intervento del difensore civico, affinché venissero controllate meglio certe attività collegate ad emissioni di fumo; in generale questo vale per la città di Bolzano ed in particolare (officine di carrozzeria) per la città di Brunico.

Nell'ambito dei parchi naturali la costruzione di sentieri di passaggio è prevista solamente se gli stessi sono inseriti in un programma.

Si dà il caso di proprietari interessati ad un sentiero di questo tipo impossibilitati a realizzarlo, in quanto manca il programma prescritto.

Il difensore civico, investito di un problema simile, è dell'opinione che i singoli proprietari non debbano essere danneggiati dal fatto che le istituzioni competenti cui essi non fanno parte, hanno trascurato la programmazione prescritta.

Si propone che l'Amministrazione provinciale regoli al più presto questa materia.

L'assessorato non ha accettato la proposta di acquistare dei locali per una stazione sperimentale alpina in un parco naturale.

Come accennato anche nell'ambito della tutela dei beni culturali, a livello sociale appare giusto che gli oneri imposti nell'interesse della collettività vengano pure sopportati dalla stessa.

Alcuni proprietari di terreni che non hanno potuto utilizzarli in quanto destinati a biotopi hanno richiesto un aiuto dalla Provincia.

All'ufficio competente è stato consigliato di prendere in considerazione la possibilità di affittare o comperare questo tipo di terreni nel caso in cui ricorrano determinati fattori.

Problemi concernenti i trasporti:

I casi concernenti il settore dei trasporti non sono stati molto frequenti. Ci si è lamentati del fatto che a Nova Levante gli orari degli autobus pubblici sarebbero estremamente scomodi per la popolazione; la lamentela è stata trasmessa all'assessorato competente.

Altre persone si sono presentate per protestare contro la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico, esprimendo l'opinione che l'utente abituale viene eccessivamente agevolato, mentre per i viaggi singoli il biglietto è troppo caro.

La Provincia concede delle agevolazioni ai pendolari, la cui abitazione è distante almeno 3 km dalla fermata. Si è verificato un caso nel quale le fermate sono state spostate, per cui ora la fermata dista oltre 3 km dall'abitazione. Si è consigliato di studiare meglio questi casi per poterli risolvere.

Al difensore civico è stato esposto un caso piuttosto difficile che risale all'anno 1983:

il direttore di gruppo di un servizio trasporti per lavoratori è stato sollecitato dall'Amministrazione provinciale a pagare il danno al motore, causato - secondo quanto indicato dal rappresentante di zona - da una manutenzione scadente. Il direttore del gruppo ha contestato il fatto, ma non ha potuto far prevalere la sua opinione.

L'intervento del difensore civico non ha portato ad alcun esito positivo; ci si permette, comunque, di rilevare che non è usuale dare un'importanza sostanziale all'opinione del venditore di automobili e non dare, invece, alcuna considerazione all'addetto alla manutenzione.

L'Amministrazione provinciale darà in concessione il servizio trasporto alunni. Al difensore civico è noto che non esistono speciali criteri per la concessione del servizio. Quindi, le persone che per motivi sociali avrebbero bisogno di un incarico di questo tipo non trovano speciale considerazione. Si consiglia dunque di applicare determinati criteri noti a tutti al fine di evitare fin dal principio eventuali critiche.

(7) RIPARTIZIONE VI

AGRICOLTURA E FORESTE

Gli atti relativi alla Ripartizione VI vengono trattati in due assessorati differenti; perciò i problemi da una parte vengono trattati nel settore relativo all'agricoltura ed alle foreste, dall'altra nel settore della regolazione dei corsi d'acqua e delle fonti di energia.

Agricoltura e foreste:

Nel settore dell'agricoltura è stata presentata una serie di richieste di intervento riguardante per lo più casi singoli.

Per svariati motivi alcune imprese agricole non hanno potuto usufruire della legge provinciale no. 29. Gli interessati hanno quindi tentato di risolvere positivamente i loro casi tramite il difensore civico; il tentativo è fallito perchè mancavano tutti i presupposti giuridici; anche un intervento della Provincia avrebbe potuto evitare la vendita dei masi.

Con un intervento presso l'autorità forestale ed il conseguente abbattimento di alberi è stato risolto positivamente un altro caso.

A causa dell'intubamento di un canale, rispettivamente, della ricostruzione di una conduttura dell'acqua, sono sorte delle controversie tra alcuni contadini e la Provincia quale proprietaria. Si è tentato di arrivare a dei compromessi, finora senza successo.

Un intervento diretto ad ottenere la trattazione tempestiva di una richiesta di bonifica ha avuto esito positivo.

Un consorzio per i pascoli boschivi ha richiesto un intervento al fine di ottenere delle agevolazioni relative al diritto forestale. Si è arrivati alla divisione di una proprietà. Questa soluzione non è conforme alle direttive politiche della Giunta provinciale, per cui il caso si è concluso negativamente.

Due casi - uno nella Val Venosta ed uno nella Valle Isarco - sorti perchè singole persone si sono espresse contro il mancato coinvolgimento dei loro masi in determinati diritti di seritù sono stati risolti positivamente in collaborazione con l'ufficio competente.

In base alla legge 4 agosto 1978, no. 440, i terreni agricoli non coltivati possono essere assegnati in amministrazione a dei contadini. Una relativa richiesta non è stata accettata, in quanto la commissione competente ha ritenuto che nel caso in questione si trattasse di bosco il quale non è sottoposto alla regolamentazione della legge succitata.

Si è potuto risolvere parzialmente un caso concernente la liberazione dalle imposte agricole dimostrando che il nuovo proprietario può essere considerato imprenditore agricolo. Presso l'ufficio competente si sono potuti chiarire a livello formale alcuni casi analoghi.

Nella Val d'Adige si è posta la questione se il consorzio di bonifica è legittimato a richiedere determinati contributi dai suoi membri.

Nel corso di una ricomposizione fondiaria con un proprietario sono sorti problemi relativi a confini. Al fine di limitare i motivi di contrasto è stata trasmessa l'informazione fornita dall'ufficio competente.

Nell'alta Val Venosta si sono presentati dei problemi in connessione con la ricomposizione fondiaria; il difensore civico non ha potuto intervenire, in quanto giuridicamente la questione è ancora aperta. Sono in corso dei processi.

Si è potuto informare un interessato residente nella Valle di Caisies che non è stato possibile continuare i lavori programmati nell'ambito della ricomposizione fondiaria, in quanto alla commissione competente è stato presentato un gran numero di ricorsi. I lavori possono continuare solamente dopo le decisioni della commissione.

A livello informale si è potuto informare un tenentario di bestiame sulle conseguenze della leucemia negli animali, nonché sulle possibilità di richiesta di contributi presso l'assessorato per l'agricoltura.

Sono state presentate diverse richieste concernenti questioni di affitto. La maggioranza di questi casi non sono stati trattati, in quanto attinenti ad interessi privati. Sono stati invece esaminati in maniera più approfondita due casi. L'Amministrazione provinciale aveva concesso dei contributi per delle iniziative che avevano provocato delle controversie tra proprietari e affittuari. Non è stato possibile risolvere i problemi; comunque, le informazioni fornite hanno contribuito ad un chiarimento.

All'ufficio competente è stata trasmessa una denuncia contro un abbattimento ed uno scavo illeciti.

Un proprietario ha richiesto delle informazioni sulle possibilità di mutamento della destinazione di terreni forestali.

La richiesta di un contadino interessato all'indennizzo per danni derivanti dalla caccia ha avuto esito positivo; è stato informato entro quali limiti possa usufruire di questo diritto.

In questo contesto si può rilevare che il difensore civico della vicina Provincia di Trento si è interessato della regolamentazione concernente i danni provocati dalla selvaggina che vige nella Provincia di Bolzano. Gli è stata messa a disposizione la relativa documentazione.

Tramite diversi colloqui tra l'interessato, l'associazione per la caccia e l'ufficio è stato chiarito a sufficienza un caso piuttosto complicato concernente l'esercizio della caccia.

Alcune richieste hanno riguardato le disposizioni sul divieto di transito su strade forestali ed agricole. Una persona ha protestato per una multa che ha dovuto pagare, mentre un invalido ha espresso il desiderio di ottenere l'autorizzazione al passaggio per strade chiuse al traffico. Una terza persona, rispettivamente un gruppo, voleva ottenere l'apertura completa dell'accesso ad un interessante luogo di villeggiatura. In questo caso gli interessati sono stati informati delle disposizioni legislative, rispettivamente, il problema è stato trasmesso alla ripartizione per essere trattato.

Tramite l'intervento del difensore civico il direttore d'ufficio responsabile ha effettuato un sopralluogo in Val Passiria, al fine di chiarire la situazione relativa a un difficoltoso accesso ad un maso; anche l'Amministrazione provinciale, quale proprietaria di un fondo nelle vicinanze era interessata direttamente al caso.

Si può ritenere che questa soluzione porterà anche alla realizzazione del progetto di costruzione.

Per due volte il difensore civico è stato pregato di occuparsi di problemi concernenti la produzione ittica. Nel primo caso si è trattato dell'eliminazione di danni derivanti da alluvioni, nel secondo caso, di informazioni sulle possibilità di ottenere contributi per la realizzazione di una pescheria.

Sistemazione dei bacini montani e fonti d'energia:

Il signor H.A. ha richiesto un intervento presso l'ufficio per la sistemazione dei bacini montani, affinché quest'ultimo gli ripristini un accesso alla sua abitazione reso disagiata dalla sistemazione di un torrente. L'ufficio invece è dell'opinione che nel complesso la nuova sistemazione abbia prodotto un miglioramento.

Un sopralluogo eseguito dal difensore civico ha dimostrato che effettivamente a causa della costruzione è stata occupata senza autorizzazione un'area dell'interessato ancora da identificare, ma che è pressoché impossibile trovare una sistemazione migliore per l'accesso.

Alcuni interessati si sono espressi contro lo smantellamento dei giardini impiantati sul Lungotalvera. L'Amministrazione provinciale comunque era dell'opinione che si dovesse procedere contro l'utilizzazione illecita dei terreni. Si vorrebbe altresì trovare una regolamentazione che difenda i confinanti dall'intrusione di estranei (pericolo droga).

Un addetto alla sistemazione dei bacini montani, dichiarato invalido, ha richiesto un intervento al fine di essere assegnato ad un altro lavoro.

Pur sussistendo dei problemi si spera di risolvere positivamente la questione.

In un tratto di strada nell'alta Val Venosta sarebbero sorti dei pericoli (slavine e caduta massi) a causa della necessaria costruzione di una via d'accesso da utilizzare per la sistemazione dei bacini montani.

L'intervento del difensore civico non è andato oltre una proposta di soluzione.

Un imprenditore di Scena operante nel settore delle cave di ghiaia aveva difficoltà ad ottenere l'impianto della sua impresa a causa di reclami proposti contro l'insediamento di imprese di questo tipo in zone residenziali. L'assegnazione provvisoria di un terreno provinciale non è stata possibile, in quanto c'è il progetto di utilizzarlo altrimenti; per questo motivo il caso avrà difficilmente un esito positivo.

Un altro proprietario vorrebbe cedere alla Provincia un terreno soggetto a pericolo di frane venendo indennizzato con un altro terreno. A livello burocratico è stato difficile soddisfare questa pretesa che ancora non è stata sistemata.

Nell'ambito delle concessioni sono sorti dei problemi soprattutto per l'acqua e l'elettricità. L'idea di istituire nuove centrali idriche è interessante per due ragioni: in primo luogo per l'esiguità delle spese di produzione e la possibilità di una certa indipendenza energetica; in secondo luogo perchè questa energia è commerciabile e rende redditizi gli investimenti. Diverse società private, nonchè il consorzio dei proprietari di centrali elettriche hanno chiesto al difensore civico di appoggiare le loro richieste dirette soprattutto ad una rapida trattazione della questione ed all'eliminazione dei cosiddetti limiti inferiori previsti dalla normativa.

Il difensore civico ritiene che sia urgente fissare il cosiddetto piano per l'utilizzazione delle acque, affinchè ogni interessato sappia entro quali limiti si può muovere; il piano è fondamentale anche per una corretta trattazione di queste domande. Dalle discussioni si è potuto desumere che le centrali piccole al di sotto di un determinato limite di kilowatt verrebbero eliminate dal piano e che c'è l'intenzione di centralizzare maggiormente l'utilizzazione idrica. Gli interessati, invece, hanno cercato di dimostrare che, in una regione montana, la minuta utilizzazione dell'acqua è "efficace ed economica". Non si dovrebbe, dunque, porre un limite generale ma esaminare ogni singolo caso. In considerazione della rilevazione di questo problema per la Provincia sarebbe interessante un esame delle controproposte.

Dall'altra parte alcune persone sono state escluse dall'utilizzazione dell'elettricità. Questi ultimi hanno richiesto l'allacciamento di alcune abitazioni agricole (a centrali elettriche

piccole che a questo scopo riceverebbero dei contributi). Alcuni casi si sono verificati nella zona di Vipiteno ed un caso nella Val Passiria.

Si sono inoltre rivolte all'ufficio persone singole per ottenere:

- la trattazione rapida della loro domanda di concessione,
- la riduzione dei compensi stabiliti per determinate concessioni.

Alcuni hanno interpellato il difensore civico per ottenere l'inglobamento nella loro proprietà di un'area pubblica.

(8) RIPARTIZIONE VII

ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

Poche persone si sono rivolte al difensore civico con problemi in questo settore.

Come già accennato alcuni artigiani intenzionati ad insediarsi, hanno esposto il problema che non potevano utilizzare i loro terreni, a causa di ostacoli burocratici. Alcuni di questi problemi sono stati risolti (quando erano situati nell'ambito di competenza della Provincia).

In collaborazione con il Comune di Laives si è potuto regolare un caso giacente da un periodo piuttosto lungo in un tempo relativamente breve.

Alcuni albergatori ed artigiani caduti in difficoltà economiche hanno voluto raccogliere informazioni relative ad eventuali sovvenzioni provinciali, altri ancora si sono interessati delle normali possibilità di promozione in questo settore.

Il difensore civico è intervenuto, affinché secondo il desiderio di un commerciante venisse svolto un esame di maestro artigiano di tipo piuttosto insolito (legatore).

Nell'ambito della tutela delle Alpi ci sono state varie richieste concernenti servitù attinenti a piste ed indennità ai proprietari. La risposta è stata data, tenendo conto delle disposizioni legislative.

Un maestro di sci di Nova Ponente che si sentiva danneggiato dai suoi colleghi, si è rivolto al difensore civico per ottenere la sua iscrizione nella scuola di sci del luogo, nonché la penalizzazione di eventuali irregolarità della stessa.

Il difensore civico ha potuto constatare che queste irregolarità contabili sono già state accertate dall'autorità competente; quindi, questo problema appariva risolto. Per quanto riguarda l'iscrizione nella scuola di sci esiste una legge provinciale apposita che prescrive regole precise. L'ufficio competente è stato, quindi, sollecitato a far sì che la legge venga applicata. Comunque con ciò le difficoltà non sono state eliminate.

La richiesta di iscrizione nel registro degli artigiani fatta da persone occupate nel settore degli impianti di sicurezza elettronici è stata respinta, in quanto la commissione artigianato era dell' opinione che per questa iscrizione fosse necessario il titolo di elettricista. Si tratta sicuramente di un caso limite essendo in questo caso necessari due tipi distinti di formazione professionale. Considerato che la corrente elettrica viene spesso utilizzata come fonte di energia, ad esempio nel caso dei falegnami e degli idraulici, il difensore civico si permette di presentare la questione all'assessore provinciale competente, perchè prenda una decisione.

9) RIPARTIZIONE VIII

ASSISTENZA, PREVIDENZA E SANITA'

Si tratta di un vasto settore che riguarda specialmente le persone più povere che si dibattono con i problemi dell'invalidità, della pensione, dei diversi assegni previdenziali, ecc. Anche qui sarà necessario mettere in speciale evidenza alcuni casi per fornire al lettore di questa relazione un'idea del settore considerato il più delicato dell'amministrazione.

Problemi di vario tipo:

I rappresentanti dei nomadi hanno presentato il problema della loro sistemazione a Bolzano; è stato fatto loro presente che solamente l'amministrazione comunale può risolvere la questione.

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria si è verificato un caso difficile. In seguito ad un incidente nel quale ha riportato ferite al capo, un giovane ha perso le sue facoltà verbali e di scrittura. Non è stato ancora deciso quali vie intraprendere per giungere almeno ad un chiarimento dell'aspetto finanziario del caso che è stato esposto al presidente dell'unità sanitaria locale.

Un problema di tipo generale e quindi non trattato esplicitamente è costituito dalle lamentele contro i tempi di attesa presso l'unità sanitaria locale. Per contro i pazienti privati otterrebbero immediatamente l'aiuto necessario. Dato che il problema sembra molto delicato, viene qui indicato, affinché se ne dia un giudizio rispettivamente ne venga confermata l'esistenza. Sarebbe opportuno svolgere un'indagine.

Si è verificato un caso relativo al rimborso di spese ospedaliere. La norma prevede che vengono ammesse al rimborso solamente fatture originali. Nel caso in questione l'interessato ha perso queste fatture; i duplicati non sono stati accettati dall'ufficio.

Il difensore civico ha proposto di presentare un ricorso e contemporaneamente ha informato l'assessore provinciale competente dell'incidente. Il difensore civico ritiene che - per lo meno per motivi umanitari - un ricorso di questo tipo potrebbe essere accolto, in quanto sicuramente non viene perseguita un'evasione fiscale, ne si tende ad un doppio rimborso.

Un'altro caso si riferì alla richiesta di rimborsi di spese ospedaliere di ambulatorio presso la clinica universitaria di Innsbruck dove un bambino è stato fatto ricoverare in una forma scorretta; l'unità sanitaria a ragione ha negato il rimborso.

I pazienti non possono conoscere il tenore delle clausole delle convenzioni. All'assessorato è stata quindi inoltrata la richiesta di divulgare informazioni dirette ad evitare ricoveri di questo tipo. L'informazione dovrebbe essere portata a conoscenza soprattutto dei medici.

L'associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra ha chiesto al difensore civico di impegnarsi a delucidare agli interessati la nuova normativa.

L'associazione combattenti ed invalidi di guerra, interpellata sulla questione ha comunicato che non è necessario adottare provvedimenti speciali, in quanto l'associazione stessa ha già informato tutti i membri.

Spesso accade che un interessato si rivolga ad un ufficio provinciale o ad una commissione con un suo problema, sbagliando indirizzo, per cui l'atto gli viene ritrasmesso con l'indicazione che le competenze non sono state indicate correttamente.

Anche se ciò è corretto sotto alcuni aspetti giuridico-formali, sarebbe opportuno risparmiare una seconda richiesta al cittadino, specialmente nel caso in cui l'atto può essere trattato all'interno dello stesso assessorato o addirittura ufficio.

Con una modalità di lavoro un po' meno burocratica si potrebbe venire incontro in particolare agli strati più poveri della popolazione, risparmiare molto tempo ed evitare arrabbiature.

Sono stati presentati alcuni problemi concernenti il settore del personale delle unità sanitarie locali che fino alla stesura di questa relazione non hanno trovato soluzione:

a causa del trasferimento da una istituzione all'altra risultano delle modifiche nel settore pensionistico; in base alle regolamentazioni dell'INADEL le indennità di buona uscita vengono esborsate solamente nel momento in cui si è raggiunta l'età pensionabile.

L'assessore competente è stato informato della fattispecie.

Sono sorti dei problemi a seguito del trasferimento alla Provincia ed all'unità sanitaria locale del personale delle disciolte mutue eseguito in varie fasi. L'Amministrazione provinciale è intenzionata a prevedere misure restrittive per il personale trasferito nell'ultima fase. Il difensore civico ha informato della situazione gli assessori provinciali competenti, affinché ne tengano conto nel prendere future decisioni.

Nell'ambito di un trasferimento analogo non è stata considerata la posizione di un ausiliario, che così, per un lungo periodo di tempo, non sapeva di che tipo fosse il suo rapporto di assunzione. Solo negli ultimi giorni di dicembre si è potuta trovare una soluzione.

Al personale di determinate istituzioni che è andato in pensione ed ha costituito con propri mezzi un fondo di liquidazione fino al chiarimento del caso è stato negato il pagamento della quota spettante.

Il difensore civico è spesso intervenuto - senza successo - per ottenere un chiarimento.

Alcuni biologi sono stati trasferiti dalla Provincia all'unità sanitaria locale. Sono sorte alcune difficoltà che ostacolano l'assunzione definitiva. Considerando che esistono altre situazioni simili si è intenzionati di proporre un disegno di legge che dovrebbe regolare una volta per tutte queste situazioni precarie.

Nell'interesse del buon funzionamento del servizio è stata sottolineata in particolare la situazione dei biologi.

I farmacisti dell'unità sanitaria sono stati esclusi dalla partecipazione al fondo sanitario, in quanto non vengono considerati appartenenti al personale sanitario. Diverse circolari nonché decisioni di organi giudiziari si sono espresse contro questa presa di posizione. Si è tentato di sollevare nuovamente il problema.

Nell'autunno 1985 la Provincia ha organizzato un corso per 30 assistenti per handicappati. Essendo state presentate 60 domande, si è potuta ammettere al corso solo la metà degli aspiranti. Tra i non-ammessi ci sono anche 12 persone in servizio provvisorio presso la Provincia. Il difensore civico ha sollecitato l'assessore competente ad organizzare un ulteriore corso prima che venga bandito il concorso per l'ammissione. Secondo la sua opinione sarebbe opportuno ammettere al corso anche quelle persone che al momento adempiono il servizio; d'altronde il servizio si troverebbe in difficoltà se queste persone a causa della loro precaria situazione lasciassero il servizio da un momento all'altro. Per il difensore civico la selezione avverrebbe in occasione del concorso.

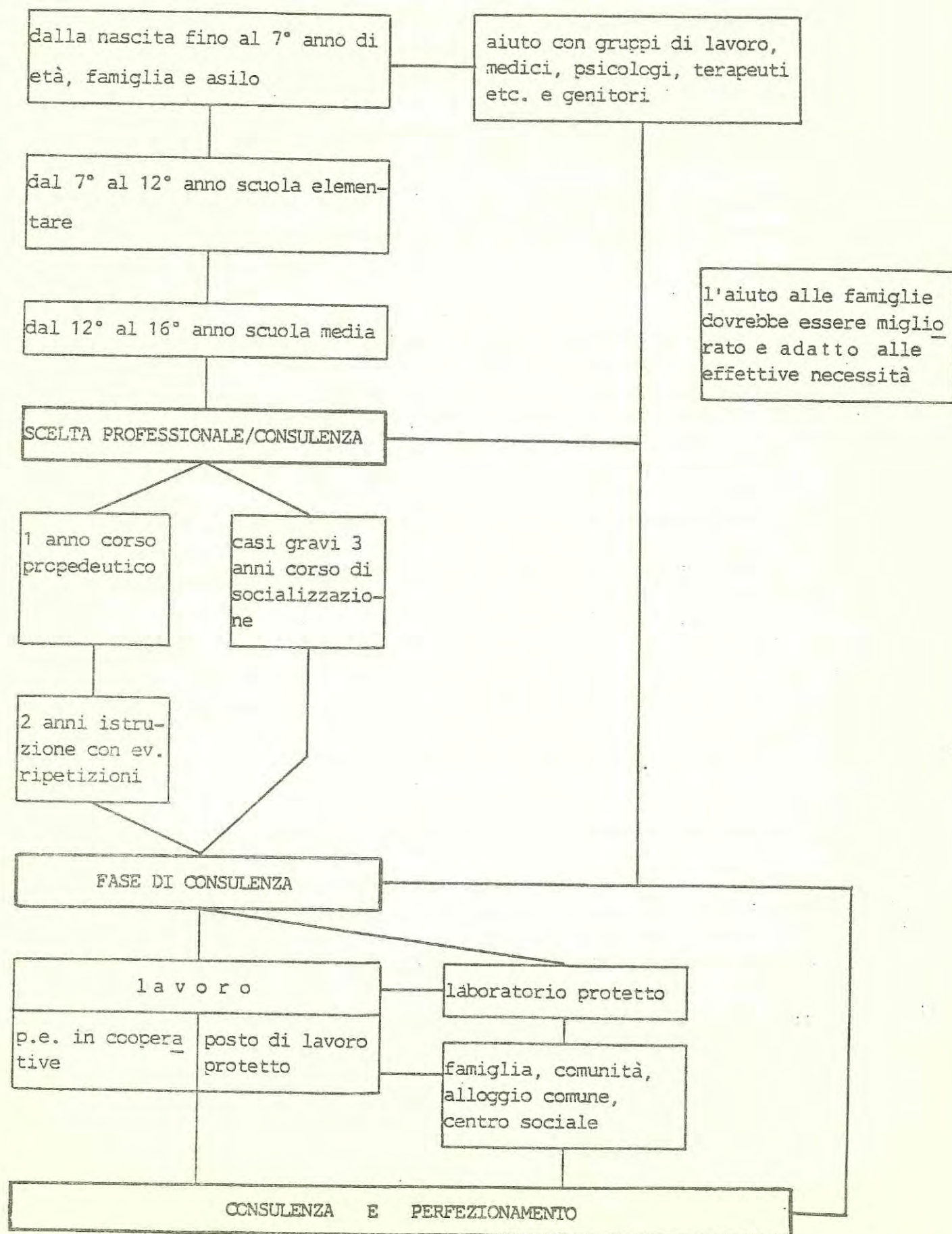
Problemi concernenti gli handicappati e gli invalidi:

Per sua natura il problema degli handicappati non è risolvibile; è comunque possibile prevenire ed alleviare. L'amministrazione pubblica cerca, quindi, di fornire aiuti in particolare nell'ambito della formazione e dell'appoggio. In questo caso si cerca di mitigare il destino degli interessati. I concetti sulle vie da intraprendere per fornire l'assistenza sono molto divergenti. Da un lato si vorrebbe raggiungere l'integrazione totale degli handicappati, dall'altro esistono proposte di separazione, quali l'istituzione di scuole differenziate, ecc. Ad ogni modo l'assistenza degli enti pubblici inizia già all'asilo e si svolge durante la scuola elementare fino ad arrivare alla formazione professionale.

A seconda dei casi la Provincia interviene e si accolla le rispettive prestazioni, finchè queste ultime non se le assume lo Stato. I genitori di bambini handicappati hanno fatto presente al difensore civico soprattutto i problemi concernenti la formazione e l'assistenza. Alcuni settori, specialmente quello della consulenza andrebbero ampliati. Ciò sarebbe realizzabile attraverso una maggiore apertura dei docenti e dei presidi, i quali comunque con l'inserimento degli handicappati verrebbero impegnati maggiormente. Anche i genitori dovrebbero utilizzare questa offerta di servizio ed informarsi ancora di più su tutte le possibilità. Il sistema già esistente a livello schematico dovrebbe essere ampliato ed integrato, promuovendo anche alcuni nuovi punti chiave. In sostanza queste fasi potrebbero essere organizzate in base al seguente schema:

FORMAZIONE E PROMOZIONE DI UN BAMBINO/GIOVANE

HANDICAPPATO FINO ALL'ETA' MATURA



Tre punti sono fondamentali:

- l'inserimento di una fase di scelta della professione, sia dopo la conclusione della scuola elementare che della scuola media,
- l'organizzazione di corsi di orientamento professionale e del successivo inserimento in un indirizzo,
- l'organizzazione dell'assistenza nella fase di inserimento professionale e lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale.

Una speciale commissione provinciale accerta il grado di invalidità in base al quale la Provincia distribuisce i sussidi. Purtroppo l'interessato deve aspettare a lungo la decisione della commissione. A seguito della dichiarazione ritardata all'interessato conseguono danni piuttosto rilevanti. La mancanza di questa dichiarazione, pur attesa da più di un anno ha provocato in alcuni casi il mancato inserimento dell'invalido nella graduatoria dell'IPEAA. Ultimamente l'Amministrazione provinciale, ha tentato di eliminare questa disfunzione. Gli sforzi comunque vanno intensificati perchè non è accettabile dover attendere delle decisioni per un periodo così lungo.

Nella gestione dei sussidi a favore dei poveri si è potuto constatare che gli enti comunali di assistenza spesso non svolgono la loro attività in maniera unitaria, di modo che possono sorgere delle disuguaglianze. La problematica dovrebbe essere riesaminata al fine di dirigerla verso un'applicazione unitaria.

A questo proposito si indica un ulteriore problema:

Il minimo vitale è fissato a circa 350.000 lire. Gli invalidi a volte ricevono sussidi anche inferiori e riescono a sopravvivere. Anche qui si dovrebbe considerare se non fosse opportuno un adeguamento degli importi. Si è constatata una disuguaglianza anche all'interno dei vari livelli di invalidità. Una persona invalida al 100% può percepire un reddito aggiuntivo superiore a quello percepito da persone con un'invalidità più limitata.

Il difensore civico ha sollevato la questione della concessione graduata dell'indennità provinciale, atta ad eliminare una differenza tanto grande fra la persona che presenta un'invalidità al 100% e quella che ne presenta una al 99%.

L'Amministrazione provinciale paga agli invalidi un sussidio per l'accompagnatore. Da molte parti si è lamentato - ciò è anche stato pubblicato sui giornali (Alto Adige 15 novembre 1985, pagina 7) - che negli ultimi tempi questo contributo è stato esborsato solamente in casi estremi.

Appare comprensibile che i genitori di un bambino affetto dalla sindrome di Down o gli epilettici, i quali nel traffico stradale rappresentano un pericolo, siano rimasti molto delusi da una decisione di questo tipo. Si dovrebbe quindi considerare la giustizia ed opportunità dell'eliminazione di questi contributi per "motivi di economia".

I genitori di un bambino affetto dalla sindrome di Down si sono lamentati perchè, a seguito dell'intervento dell'ufficio, il giudice aveva disposto l'interdizione totale di esso.

Il difensore civico ha tentato di delucidare ai genitori i vantaggi per la tutela del figlio derivanti da questo provvedimento. Non è stato però in grado di convincere i genitori, per cui questi ultimi hanno proposto ricorso contro la sentenza per ottenere almeno un'interdizione parziale.

Ultimamente è stato esposto al difensore civico il caso di un malato mentale estremamente grave che non si può curare in Provincia. Perciò è stato trasportato in Svizzera, accompagnato da due assistenti. Già nonostante è stato riportato a casa senza che la cura abbia avuto successo. Anche a casa ci sono grandi difficoltà nell'assistenza.

Si ha l'impressione che la cura di questo caso è stata eseguita in maniera poco professionale, non essendo stato impegnato del personale specializzato ma dei disoccupati interessati soprattutto ad un'assunzione.

Considerando questo caso dovrebbero essere tratte urgenti conclusioni per migliorare l'organizzazione dell'assistenza agli handicappati.

Diversi disoccupati, in special modo invalidi, hanno esposto i loro problemi di natura economica e sociale.

Il difensore civico purtroppo ha potuto solamente informare i richiedenti sui loro diritti e delucidare loro le modalità per farsi assumere in Provincia o presso altri enti pubblici. Si è avuta l'impressione che gli invalidi - nonostante i loro diritti astratti - si trovino in una situazione piuttosto precaria, la quale dovrebbe essere opportunamente sottoposta ad indagine.

(10) RIPARTIZIONE IX

FINANZE E PATRIMONIO

In questo settore non è stato richiesto alcun intervento del difensore civico.

(11) RIPARTIZIONE X

ISTRUZIONE PUBBLICA ED ATTIVITA' CULTURALI IN LINGUA
ITALIANA

Alcuni casi già riportati sotto la Ripartizione III riguardarono anche il gruppo linguistico italiano (borse di studio, testi scolastici ecc.) e non devono essere ripetuti, in quanto sono di tipo generale.

Al difensore civico è stato esposto un caso piuttosto complicato concernente l'amministrazione del personale. Un impiegato statale andato in pensione aveva un incarico di insegnamento presso una scuola professionale. Si sono verificati dei problemi nel computo della buona uscita e della pensione. Si spera di risolvere il caso al più presto tramite un intervento presso l'ufficio pensioni e l'ufficio per le scuole professionali.

Gli autori di un libro didattico da predisporre su incarico della Provincia si sono lamentati per il fatto che secondo loro non sono stati rispettati i loro diritti d'autore.

Da un colloquio con l'assessore provinciale è risultato che ogni proposta di compromesso è inattuabile. Gli interessati sono stati informati che per far valere i loro diritti asseriti dovrebbero rivolgersi alla magistratura ordinaria.

(12) AMMINISTRAZIONI SPECIALI

A parte le solite richieste di informazioni sullo stato di un atto nel settore dell'IPEAA si sono verificati anche degli altri casi:

Un comune ha negato una licenza per un bar che sarebbe situato all'interno di un ampio complesso edilizio pur essendo previsto nel piano originario. L'istituto lo avrebbe locato al maggior offerente.

L'istituto ha preso provvedimenti contro conduttori morosi; inoltre sta eseguendo alcuni sfratti. Anche se sussistono tutti i presupposti giuridici a favore dell'istituto, c'è da dire, che da questa situazione risultano delle conseguenze piuttosto gravi per gli interessati, specialmente se essi sono a carico dell'assistenza sociale. Ora queste famiglie vivono a carico del comune.

Sarebbe opportuno, comunque, considerare se in certi casi ed a certe condizioni non sia più opportuna o possibile una soluzione più vantaggiosa per la famiglia, l'istituto, il comune e la Provincia. Si tratta della stessa problematica accennata sotto la Ripartizione VIII.

E' stato esposto un caso concernente la RAS, la quale ha occupato un terreno privato per l'installazione di una stazione trasmittente. L'Amministrazione, venuta a conoscenza della fattispecie, ha subito tentato di trovare una soluzione.

(13) PROBLEMI AL DI FUORI DELL'AMBITO DI COMPETENZA

Poichè a molti concittadini non è chiaro di che tipo sia l'attività del difensore civico, spesso sono state presentate questioni situate al di fuori del suo ambito di competenza.

Si è trattato di problemi collegati con l'amministrazione statale, i comuni o altri enti quali l'ENEL, nonchè problemi di natura privata.

La maggioranza dei casi, specialmente quelli privati, si sono risolti a seguito di una breve discussione con gli interessati. Per alcuni altri tuttavia, specialmente se si trattava di problemi sociali, il difensore civico è intervenuto presso gli uffici competenti in parte con successo.

Nel seguito verranno esposti alcuni di questi casi:

Problemi con l'amministrazione statale:

Come già accennato, in questo periodo sono presentati anche problemi con l'amministrazione dello stato. Alcuni di essi si sono potuti chiarire subito. Altri invece erano complicati e necessitarono quindi un tempo maggiore per essere chiariti. In questo caso si è trattato soprattutto di atti relativi all'INPS. L'istituto è competente in una serie di settori che interessano quasi tutti i lavoratori e sono quindi rilevanti anche nella nostra Provincia. Al compito originario del l'istituto costituito dalla previdenza sociale, se ne è aggiunta una serie di nuovi. Mentre - per quanto ne sa il sottoscritto - il numero degli impiegati si è modificato di pochissimo, il numero degli atti da trattare è aumentato enormemente. Anche sul piano della sistemazione, a Bolzano, l'istituto si dibatte con grande difficoltà e tenta, al momento, di adeguarsi alle imcombenze tramite un miglioramento dell'organizzazione interna. Naturalmente ciò ha avuto come conseguenza che la trattazione degli atti non è proceduta nella maniera più auspicabile.

Anche il sistema dell'amministrazione delle pensioni porta in sé alcune disfunzioni che costituiscono occasione di lamentela. Queste difficoltà in seguito verranno spiegate brevemente al fine di rendere nota l'intera problematica a una cerchia più ampia di persone.

A causa delle numerose leggi emanate in continuazione sorgono nuove situazioni che aumentano il lavoro in maniera imprevedibile e quindi portano a ulteriori tempi di attesa.

In questo caso al relatore non sembra possibile presentare delle proposte di miglioramento in quanto l'istituto fa parte dello stato. Appare comunque necessaria una migliore organizzazione della rilevazione dei dati personali da attuarsi tramite il sistema EDP.

Il difensore civico si è messo in contatto col direttore d'ufficio e i suoi collaboratori, i quali gli hanno messo a disposizione tutte le informazioni che erano in grado di dare. Per questa cortesia egli vorrebbe porgere un ringraziamento.

L'INPS negli ultimi tempi ha ingiunto a diversi pensionati la restituzione di contributi pensionistici incassati illegittimamente. Si è trattato di rimborsi di una parte della pensione risultanti dalla somma di due pensioni, quali ad esempio, la pensione per superstiti, la pensione di anzianità o la pensione di invalidità. Anche l'ufficio del difensore civico di Vienna ha esposto un caso di questo tipo. Il provvedimento si spiega con motivi organizzativi, certamente giustificabili a livello teorico, la misura provoca però una grande disperazione nei pensionati, in quanto essi hanno incassato le pensioni in buona fede ed ora non sono in grado di rimborsare gli importi percepiti.

A seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto circa 5 anni fa è deceduto il signor C.F., lasciando la vedova e due bambini. Fino ad oggi non si è potuto trovare una soluzione al problema della pensione, in quanto l'atto viene trasmesso da un ufficio all'altro, rispettivamente da un ministero all'altro. Nell'interesse dei superstiti (e al fine di ottenere la soluzione del caso) è stato contattato il ministro del tesoro, nonché lo stesso ministro della sanità.

Molto meritevolmente il ministro Degan ha sollecitato la trattazione dell'atto e si può ritenere che il caso verrà risolto positivamente.

La signora H.C., cittadina australiana, ma residente da più di 20 anni a Merano, ha bisogno di una dichiarazione rilasciata dallo stato di origine che attesti la mancanza di redditi in Australia. Solo così è legittimata a depositare presso l'INPS l'importo previsto per l'assicurazione contro le malattie.

L'Australia non detiene informazioni riguardo alle imposte e le proprietà degli emigrati e quindi non rilascia la dichiarazione richiesta dalla legge italiana. Con alcuni interventi presso diversi enti (commissariato del governo, ministero dell'interno, ministero per la sanità) il difensore civico è riuscito ad ottenere un chiarimento, di modo che la signora H.C. ora fruisce nuovamente dell'assicurazione contro le malattie.

Per due casi concernenti questioni di locazione che hanno interessato rappresentanti delle forze dell'ordine, è stato richiesto un intervento presso il commissariato del governo.

Un ulteriore caso ha riguardato una richiesta relativa ad un'invalidità militare; un altro il rilascio di una licenza di monopolio.

Con un intervento presso il ministero per le comunicazioni si è tentato di risolvere un ulteriore problema con l'amministrazione statale. Si voleva ottenere che le ferrovie concedessero biglietti ridotti per studenti anche oltre il limite di 300 km. Gli studenti della Provincia di Bolzano che frequentano l'Università di Firenze oggi non godono di alcuna riduzione. Purtroppo l'intervento non ha avuto successo.

Problemi con le amministrazioni comunali:

Come già accennato sono stati esposti alcuni problemi situati nell'ambito di competenza dei comuni. Nonostante le chiare direttive giuridiche che risultano dall'art. 2 della legge, in base al quale le competenze del difensore civico non si estendono ai comuni, si è cercato di intervenire in maniera informale, od anche di fornire consigli all'interessato.

Una serie di problemi riguarda l'attività edilizia, le concessioni edilizie, le distanze fra le costruzioni, le espropriazioni, quesiti relativi al piano regolatore, contributi per le infrastrutture, licenze, quesiti relativi alla regolamentazione

delle acque di scarico, canalizzazioni, l'apertura di nuove vie d'accesso, sanzioni amministrative, problemi fiscali, problemi concernenti gli impianti di risalita, destinazione di terreni, gestione del personale ecc.

Non si è potuto contare su una soluzione soddisfacente dei casi, in quanto, come detto, il difensore civico non ha competenze in materia.

La sottoposizione di tanti reclami al difensore civico, comunque, lascia intravedere un rapporto difficile fra i cittadini e l'amministrazione comunale. L'affermazione che certe materie vengono trattate in maniera insicura sembra rispondesse a verità. Si consideri che l'Amministrazione provinciale, per ogni materia, dispone di specialisti, mentre nel settore comunale ciò non avviene. Il segretario comunale non solo dovrebbe conoscere a fondo l'amministrazione, ma anche possedere conoscenze specialistiche in ogni materia. Ciò però non è realistico.

Il difensore civico non è certo tenuto a fare proposte, ma deve informare della problematica i rappresentanti eletti della Provincia.

Potrebbe sussistere un altro fattore che spinge la gente a rivolgersi al difensore civico; molte competenze vengono delegate e controllate solo da un lato non formale; quindi, è possibile mettere in rilievo aspetti soggettivi. Gli interessati, almeno, sono di questa idea.

Il difensore civico ha cercato dunque di intervenire mediante quesiti presso l'ufficio di controllo degli enti locali.

Tra l'altro un'impiegata di un comune ha chiesto se la possibilità di essere messa in aspettativa non retribuita, prevista dal D.P.G.R. del 10 maggio 1983, no. 3, art. 26, rappresenti o meno un diritto. L'amministrazione comunale nella quale è occupata, comunque, non è disposta a concederle questa possibilità.

Raccolte le informazioni si è potuto dare delle spiegazioni all'interessata.

Non può essere taciuto il fatto che a causa di questa facoltà sorgono disequaglianze tra gli impiegati comunali, per cui si sollecita di rivedere la materia.

Problemi di ordine privato:

Un gran numero di problemi interessano il settore privato. In questo particolare ambito le persone vengono consigliate di interpellare il giudice conciliatore, al fine di evitare processi e liti familiari. In alcuni casi è stato possibile fornire chiarimenti.

Specialmente nel periodo iniziale dell'attività del difensore civico si è presentato questo tipo di problemi, ma anche a fine anno circa il 20 - 30 % dei casi riguardava problemi privati.

Concisamente si tratta di casi del seguente tipo:

divorzi, testamenti ed eredità, genealogia, bollette della corrente elettrica, problemi con i vicini, questioni penali, domande di brevetto, questioni inerenti a consorzi, licenze per escursioni, questioni inerenti a cooperative, fondazioni, richieste di cittadinanza, indagini relative al pagamento delle pensioni, problemi di finanziamento, questioni di diritto tavolare, rapporti con la camera di commercio, assistenza ospedaliera ai stranieri ecc.

(14) PROPOSTE CONCERNENTI LA MODIFICA DELLA LEGGE

All'inizio della relazione sono state sottolineate alcune imperfezioni della legge; in seguito verranno presentate alcune proposte dirette ad eliminare queste carenze.

Nella legge provinciale i compiti del difensore civico sono tutti di tipo passivo. Si può impegnare solo su richiesta, affinché un atto venga trattato correttamente e puntualmente.

Le carenze ordinarie constatate nello studio dell'atto devono essere comunicate al Presidente della Giunta provinciale.

Contrariamente a questa interpretazione ristrettiva accettata comunque da quasi tutte le regioni, la Regione Piemonte permette al difensore civico di intervenire anche di propria iniziativa (art. 2 e 3, legge regionale, 9 dicembre 1981, no. 50), qualora si tratti di una questione di una certa importanza, per far sì che il cittadino pervenga al suo diritto previsto dalla legislazione regionale.

Come già accennato al difensore civico sono stati esposti dei casi situati al di fuori dell'ambito di competenza previsto (stato, comuni).

Essendo stati richiesti non tanto interventi, ma informazioni si pone la questione se non sia opportuno prevedere l'utilizzazione del difensore civico anche per altre istituzioni.

Così ad esempio è noto che il difensore civico di un comune viene utilizzato anche da altri enti pubblici. Una normativa di questo tipo renderebbe legittimo l'intervento del difensore civico.

La procedura prevista dalla legge è estremamente lunga e complicata. In tutte le altre leggi ne è prevista una simile. Anche nelle relazioni dei difensori civici delle altre regioni si fa presente che nella pratica la procedura non viene rispettata.

Dappertutto si attua l'accesso diretto al difensore civico; nell'interesse dei cittadini quasi mai viene richiesta una domanda scritta e per quanto possibile ci si muove anche al di fuori

delle competenze fissate. Se venissero rispettate le norme previste il lavoro sarebbe talmente ridotto che ci si dovrebbe domandare se questo ufficio sia veramente necessario.

Dall'esame degli atti si può rilevare che si tratta soprattutto di informazioni richieste per chiarificare le deliberazioni prese.

Si potrebbe dunque proporre che il difensore civico possa dare informazioni scritte o orali, senza dover rispettare in questi casi la procedura prescritta.

Con la pratica si è constatato che alcuni casi non vengono decisi dai funzionari competenti. La maggior parte delle decisioni viene presa dalle commissioni, dall'assessore e dalla Giunta provinciale. Nella situazione attuale l'intervento è limitato a discussioni con il funzionario competente. Il difensore civico può rivolgersi alle istanze successive solamente in forma scritta. In questo modo non sempre si sono potuti rappresentare in maniera efficace gli interessi del cittadino. Per questa ragione l'art. 4 dovrebbe prevedere anche il diritto del difensore civico di partecipare a sedute delle commissioni. Questo diritto non dovrebbe comunque essere esteso alla fase decisionale.

In base alle disposizioni della legge provinciale il difensore civico percepisce gli stessi emolumenti dei consiglieri regionali. Si nota che il difensore civico, a causa di questa regolamentazione, non gode dell'assistenza sociale; in questo modo non possono essere incaricate a quest'ufficio le persone che si trovano in un servizio attivo o esercitano una libera professione.

La Regione Friuli-Venezia-Giulia nella sua legge ha previsto la possibilità di collegamento del difensore civico alla cassa di previdenza dei consiglieri regionali.

Con l'introduzione di una clausola di questo tipo, la scelta delle persone potrebbe essere ampliata considerevolmente e si potrebbero trovare persone che portano con sé le migliori prerogative per lo svolgimento dell'incarico.

(15) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Se in base alle relazioni sull'anno 1984 si raffronta l'attività sopravvenuta in Provincia in 9 mesi con quella svolta in altre regioni, si constata che un numero di persone piuttosto elevato si è rivolto al difensore civico. In Liguria in un anno si sono verificati 454 casi; 1250 in Toscana, 502 nel Friuli-Venezia-Giulia ecc. Si deve, comunque, rilevare che nella nostra Provincia si tratta del primo periodo di attività, mentre nelle citate regioni l'attività del difensore civico è già consolidata.

Inoltre si deve considerare che l'entità della popolazione in Provincia di Bolzano è molto più esigua, ma in compenso l'ambito di competenza è molto più vasto di quello di altre regioni.

A seguito della grande richiesta di interventi al Presidente della Giunta Provinciale è stata presentata la proposta di mettere a disposizione dell'ufficio un'altra forza-lavoro per impedire che l'istituzione corra il pericolo di rimanere bloccata dal lavoro burocratico e che, quindi, vengano deluse le aspettative della popolazione.

E' dovuto un sentito ringraziamento a tutti gli impiegati della Provincia e di altri enti, quali l'IPEAA, l'INPS, le autostrade, nonché il Commissariato del governo e la delegazione della Corte dei Conti, sempre gentilmente disponibili a rispondere alle domande e a soddisfare ai desideri del sottoscritto.

Il sottoscritto, con questa relazione, spera di essere riuscito a fornire alla Giunta provinciale ed a codesto alto Consiglio una visione d'insieme dell'attività svolta.

Spera altresì che i pochi impulsi proposti per il miglioramento delle procedure possano trovare una certa risonanza.

Bolzano, gennaio 1986

Traduzione : Ufficio provinciale questioni linguistiche

